
Costituzione 1948 - Costituzione 2016

a raffronto

Gli articoli sono qui presentati comma per comma. Nella prima colonna a sinistra compare il testo della Costituzione attualmente vigente (quella del 1948 con le modificazioni fino al 2012); nella seconda compare il testo della Costituzione come emendata dalla riforma Renzi-Boschi; nella terza, a destra, una breve spiegazione commentata delle novità.

Nota bene: la Costituzione 2016 avrà 132 articoli; l'attuale ne ha 134 (mentre la Costituzione del 1948 ne ebbe, fino al 2001, 139). Il testo è stato curato dal prof. Fusaro.

Costituzione 1948	Costituzione 2016	Spiegazioni e commenti
Principi fondamentali	<i>Gli artt. da 1 a 12 non cambiano</i>	
Parte Prima Diritti e doveri dei cittadini	<i>Gli artt. da 13 a 54 non cambiano salvo l'art. 48</i>	
Art. 48	Nuovo Art. 48	
Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età.	Identico	
Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.	Identico	
La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.	La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione della Camera dei deputati, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge.	<i>Cambiato solo nel senso che la c.d. circoscrizione estero è ora, ovviamente, solo alla Camera (non ci sono all'estero istituzioni territoriali da rappresentare, come comuni o Regioni).</i>
Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di una sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.	Identico	
Parte Seconda		

L'ordinamento della Repubblica Titolo I Il Parlamento		
Art. 55	Nuovo Art. 55	
Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.	Identico	
	Le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.	
	Ciascun membro della Camera dei deputati rappresenta la Nazione	<i>Va raffrontato con nuovo art. 67. Solo i deputati "rappresentano la Nazione".</i>
	La Camera dei deputati è titolare del rapporto di fiducia con il Governo ed esercita la funzione di indirizzo politico, la funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del Governo.	<i>Rapporto fiduciario con la sola Camera.</i>
	Il Senato della Repubblica rappresenta le istituzioni territoriali ed esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica. Concorre all'esercizio della funzione legislativa nei casi e secondo le modalità stabiliti dalla Costituzione, nonché all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea. Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. Valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni e verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge e a verificare l'attuazione delle leggi dello Stato.	<i>Il Senato rappresenta comuni e Regioni. Cura il raccordo Stato-Regioni e comuni (e città metropolitane). Ma anche concorre al raccordo con l'UE.</i> <i>Alla legislazione il Senato partecipa ("concorre") e lo fa limitatamente ai casi e secondo i modi che la Costituzione stessa disciplina.</i> <i>Partecipa alla fase ascendente (formazione) e discendente (attuazione) di atti e politiche UE. Valuta le politiche pubbliche.</i> <i>Pareri su nomine.</i> <i>Verifica attuazione leggi.</i>
Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.	Identico	<i>Elezione del Presidente. Elezione dei componenti CSM. Non più elezione giudici Corte costituzionale. I componenti scendono da 945 a 725 (meno 220, cioè meno 23%). La rilevanza numerica della Camera sale dal 66% all'87%. I tre quinti del totale equivalgono a 435 componenti: di massima ciò esclude la maggioranza in seno al Parlamento in seduta comune di una sola forza politica.</i>
Art. 56	Non cambiato	<i>Elezione, composizione della Camera</i>
Art. 57	Nuovo Art. 57	
Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi	Il Senato della Repubblica è composto da novantacinque senatori	<i>I senatori si riducono da 315 a 95 (oltre quelli settennali e a vita). Molto criticata la</i>

assegnati alla circoscrizione estero.	rappresentativi delle istituzioni territoriali e da cinque senatori che possono essere nominati dal Presidente della Repubblica.	<i>disposizione che prevede ancora senatori di nomina presidenziale, tanto più che non si capisce cosa possano fare all'interno di un'assemblea di rappresentanza territoriale. In base alle disposizioni transitorie, peraltro, nel numero sono compresi i senatori a vita attuali.</i>
	I Consigli regionali e i Consigli delle Province autonome di Trento e di Bolzano eleggono, con metodo proporzionale, i senatori fra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, fra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori.	<i>Il riferimento al metodo proporzionale vuol dire che – di norma – della delegazione regionale fanno parte anche uno o più consiglieri di opposizione. La “proporzionalità” non si applica – ovviamente – all'elezione del sindaco. Questo significa però che nelle undici regioni o province autonome con due senatori si potrà (o dovrà) tradire il riferimento alla proporzionalità.</i>
Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero.		
Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d'Aosta uno.	Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a due; ciascuna delle Province autonome di Trento e di Bolzano ne ha due.	<i>Due: Valle d'Aosta, Liguria, Trento, Bolzano, Friuli-Venezia Giulia, Umbria, Marche, Molise, Basilicata.</i>
La ripartizione dei seggi fra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.	La ripartizione dei seggi tra le Regioni si effettua, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, in proporzione alla loro popolazione, quale risulta dall'ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.	
	La durata del mandato dei senatori coincide con quella degli organi delle istituzioni territoriali dai quali sono stati eletti, in conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri in occasione del rinnovo dei medesimi organi, secondo le modalità stabilite dalla legge di cui al sesto comma.	<i>Fondamentali disposizioni sulla durata del mandato dei senatori (coincide con quella degli organi da cui sono eletti, cioè da ciascun Consiglio regionale) ovvero dalla propria personale permanenza in carica (di Sindaco o consigliere).¹ Qui c'è l'inciso aggiunto che fa riferimento alla “conformità alle scelte espresse dagli elettori per i candidati consiglieri”.</i>
	Con legge approvata da entrambe le Camere sono regolate le modalità di attribuzione dei seggi e di elezione dei membri del Senato della Repubblica tra i consiglieri e i sindaci, nonché quelle per la loro sostituzione, in caso di cessazione dalla carica elettiva regionale o locale. I seggi sono attribuiti in ragione dei voti espressi e della composizione di ciascun Consiglio.	<i>Principi che dovranno regolare la legge elettorale quadro per il Senato. Questa legge potrà essere impugnata davanti alla Corte costituzionale prima della sua entrata in vigore.</i>

¹ Tutti i senatori decadono – personalmente – se, per qualsiasi ragione, cessano dal loro mandato (di consigliere o di sindaco). Ovvero, naturalmente, quando scade il consiglio regionale che li ha eletti.

Art. 58	Abrogato	<i>Riguardava l'elezione diretta dei senatori e l'elettorato passivo di questi</i>
Art. 59	Nuovo Art. 59	
E' senatore di diritto e a vita, salvo rinuncia, chi è stato presidente della Repubblica.	Identico	
Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.	Il Presidente della Repubblica può nominare senatori cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario. Tali senatori durano in carica sette anni e non possono essere nuovamente nominati.	<i>I senatori a vita sono solo gli ex-presidenti. Il presidente può nominare senatori (per altissimi meriti... etc.) solo per un mandato di sette anni, non rinnovabile.</i>
Art. 60	Nuovo Art. 60	
La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni.	La Camera dei deputati è eletta per cinque anni.	<i>La durata riguarda ora la sola Camera, perché il Senato diventa organo permanente (v. dopo)</i>
La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.	La durata della Camera dei deputati non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.	<i>V. sopra</i>
Art. 61	Nuovo Art. 61	
Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.	Le elezioni della nuova Camera dei deputati hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.	<i>Nessuna modifica sostanziale, ma le disposizioni si applicano ora alla sola Camera.</i>
Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.	Finché non sia riunita la nuova Camera dei deputati sono prorogati i poteri della precedente.	
Art. 62	Nuovo Art. 62	
Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre.	Identico	
Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti.	Identico	
Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l'altra.	Abrogato	<i>Non c'è più la norma che prevedeva che quando una Camera è convocata lo è di diritto anche l'altra.</i>
Art. 63	Nuovo Art. 63	
Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'Ufficio di presidenza.	Identico	
	Il regolamento stabilisce in quali casi l'elezione o la nomina alle cariche negli organi del Senato	<i>Dal momento che il senatore è sempre un consigliere regionale (e dunque può essere un presidente di Regione) o un sindaco, si consente al regolamento del</i>

	della Repubblica possono essere limitate in ragione dell'esercizio di funzioni di governo regionali o locali.	<i>nuovo Senato di prevedere eventuali incompatibilità in relazione a cariche all'interno del Senato stesso (a partire dalla Presidenza dell'Assemblea o di Commissioni).</i>
Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l'Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.	Identico	
Art. 64	Nuovo Art. 64	
Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti.	Identico	
	I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.	<i>Siccome il rapporto fiduciario è con la sola Camera, solo il reg. Camera deve disciplinare diritti e doveri delle opposizioni (al Governo): non il reg. Senato, che però deve garantire i diritti delle minoranze (come la Camera).</i>
Le sedute sono pubbliche: tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta.		
Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale.		
Art. 65	Non cambia	<i>Riguarda ineleggibilità, incompatibilità, e il divieto – ovvio – di appartenere a entrambe le Camere</i>
Art. 66	Nuovo Art. 66	
Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.	Identico	
	Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore.	<i>Comma nuovo. Dato che l'elezione al Senato è subordinata a quella a consigliere regionale o sindaco, se il senatore consigliere/sindaco cessa (da consigliere o sindaco), decade anche da senatore: il Senato non può che prenderne atto.</i>
Art. 67	Nuovo Art. 67	
Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.	I membri del Parlamento esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.	<i>Resta la libertà del parlamentare da vincoli di mandato (imperativo). Ma il Senatore non rappresenta più la Nazione (il deputato sì, v. nuovo art. 55.3).</i>
Art. 68	Non cambia	<i>Si tratta delle c.d. immunità parlamentari:</i>

		<i>insindacabilità per opinioni espresse e voti dati, autorizzazione all'arresto, etc.</i>
Art. 69	Nuovo Art. 69	
I membri del Parlamento ricevono una indennità stabilita dalla legge.	I membri della Camera dei deputati ricevono una indennità stabilita dalla legge.	<i>Solo i deputati ricevono un'indennità. I senatori ricevono quella da consigliere o da sindaco (più rimborsi spese). Non si sa cosa succede ai senatori settennali e a vita...</i>
Art. 70	Nuovo Art. 70	
La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere.	La funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere per le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali, e soltanto per le leggi di attuazione delle disposizioni costituzionali concernenti la tutela delle minoranze linguistiche, i referendum popolari, le altre forme di consultazione di cui all'articolo 71, per le leggi che determinano l'ordinamento, la legislazione elettorale, gli organi di governo, le funzioni fondamentali dei Comuni e delle Città metropolitane e le disposizioni di principio sulle forme associative dei Comuni, per la legge che stabilisce le norme generali, le forme e i termini della partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, per quella che determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l'ufficio di senatore di cui all'articolo 65, primo comma, per le leggi di cui agli articoli 57, sesto comma, 80, secondo periodo, 114, terzo comma, 116, terzo comma, 117, quinto e nono comma, 119, sesto comma, 120, secondo comma, 122, primo comma, e 132, secondo comma. Le stesse leggi, ciascuna con oggetto proprio, possono essere abrogate, modificate o derogate solo in forma espressa e da leggi approvate a norma del presente comma.	Ovviamente questo articolo è divenuto molto più complesso. Prima entrambe le Camere dovevano approvare qualsiasi legge nello stesso identico testo. Ora non più. La regola della legge bicamerale vale solo per le leggi specificate a questo comma. In sintesi: • leggi costituzionali • leggi attuazione costituzione su certe materie indicate • leggi riguardanti l'ordinamento degli enti locali • leggi di principio sulle associazioni fra comuni • leggi sulla partecipazione a formare/attuare diritto UE • leggi su prerogative senatori • legge elettorale Senato • leggi ratifica trattati UE • leggi attuazione titolo V (regioni, enti locali)
	Le altre leggi sono approvate dalla Camera dei deputati.	<i>Tutto quello che non è indicato sopra è solo Camera o prevalenza Camera.</i>
	Ogni disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati è immediatamente trasmesso al Senato della Repubblica che, entro dieci giorni, su richiesta di un terzo dei suoi componenti, può disporre	<i>Nelle materie (la gran parte) a competenza sola Camera, dopo che la Camera ha votato, entro dieci giorni un terzo dei senatori (circa 32) può fare proposte di modifica (entro i successivi trenta).</i> <i>Se nessuno lo chiede o se – avendolo</i>

	di esaminarlo. Nei trenta giorni successivi il Senato della Repubblica può deliberare proposte di modificazione del testo, sulle quali la Camera dei deputati si pronuncia in via definitiva. Qualora il Senato della Repubblica non disponga di procedere all'esame o sia inutilmente decorso il termine per deliberare, ovvero quando la Camera dei deputati si sia pronunciata in via definitiva, la legge può essere promulgata.	<i>chiesto – il Senato non si pronuncia entro i trenta giorni, la legge già approvata dalla Camera è promulgata e pubblicata.</i>
	L'esame del Senato per le leggi che danno attuazione all'articolo 117, quarto comma, è disposto nel termine di dieci giorni dalla data di trasmissione. Per i medesimi disegni di legge, la Camera può non conformarsi alle modificazioni proposte dal Senato della Repubblica a maggioranza assoluta dei suoi componenti, solo pronunciandosi nella votazione finale a maggioranza assoluta dei propri componenti.	<i>Per le leggi che attuano l'art. 117.4 (cioè quelle in cui lo Stato cioè la Camera decide di intervenire anche al di là della propria competenza) la trasmissione al Senato perché si esprima è automatica. Se il Senato si esprime a maggioranza assoluta (circa 48-50 componenti²), anche la Camera per affermare la sua prevalenza deve esprimersi a maggioranza assoluta (316 voti). Quindi il concorso potenziale del Senato è rafforzato.</i>
	I disegni di legge di cui all'articolo 81, quarto comma, approvati dalla Camera dei deputati sono esaminati dal Senato della Repubblica, che può deliberare proposte di modificazione entro quindici giorni dalla data della trasmissione.	<i>Legge di bilancio e di stabilità vanno al Senato automaticamente. Il Senato può pronunciarsi, se crede, entro 15 giorni. Prevale poi la Camera a maggioranza semplice.</i>
	I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza, sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti.	<i>Se si verifica un contrasto sul procedimento da seguire (fra organi della Camera e del Senato), decidono d'intesa i due Presidenti.</i>
	Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento, svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.	<i>E' chiarito che il Senato può fare indagini conoscitive e può indirizzare alla Camera "osservazioni" su qualsiasi atto o documento sia all'esame di essa. La Camera ne può – ovviamente – tenere o non tenere conto.</i>
Art. 71	Nuovo Art. 71	
L'iniziativa delle leggi appartiene al Governo, a ciascun membro delle Camere ed agli organi ed enti ai quali sia conferita da legge	Identico	

² Il nuovo Senato, si ricorda, è costituito di 95 senatori eletti dai Consigli regionali. Fanno però parte del Senato anche gli ex presidenti della Repubblica nonché fino a cinque personalità nominate dal presidente della Repubblica per sette anni (il presidente ha facoltà, non dovere, di nominarle). Per cui la composizione complessiva è di 95 + x + (0-5). Le maggioranze calcolate sui componenti variano di conseguenza.

costituzionale.		
	Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.	<i>Viene attribuito al Senato (non ai singoli senatori, e solo a maggioranza assoluta) il potere di formulare una proposta di legge alla Camera. Su questa proposta la Camera ha il dovere di pronunciarsi entro sei mesi.</i>
Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno cinquantamila elettori, di un progetto redatto in articoli.	Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquanta-mila elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari.	<i>Da un lato il numero di firme per una proposta di iniziativa da parte degli elettori aumenta (da 50 a 150mila), dall'altro i regolamenti delle due Camere dovrebbero assicurare che vengano discusse e votate.</i>
	Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di <i>referendum</i> popolari propositivi e di indirizzo, nonché di altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.	<i>Con rinvio a una successiva legge costituzionale viene prevista l'istituzione di referendum popolari propositivi e di indirizzo (che si aggiungeranno a quelli abrogativi).</i>
Art. 72	Nuovo Art. 72	
Ogni disegno di legge, presentato ad una Camera è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.	Ogni disegno di legge di cui all'articolo 70, primo comma, presentato ad una Camera, è, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.	<i>Si tratta delle residue leggi bicamerali. Nessuna novità.</i>
	Ogni altro disegno di legge è presentato alla Camera dei deputati e, secondo le norme del suo regolamento, esaminato da una Commissione e poi dalla Camera stessa, che l'approva articolo per articolo e con votazione finale.	<i>Qui la disposizione riguarda le leggi a prevalenza Camera. Nessuna novità.</i>
Il regolamento stabilisce procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.	I regolamenti stabiliscono procedimenti abbreviati per i disegni di legge dei quali è dichiarata l'urgenza.	<i>Nessuna novità.</i>
Può altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a commissioni, anche permanenti composte in tal modo da rispecchiare la proporzione dei	Possono altresì stabilire in quali casi e forme l'esame e l'approvazione dei disegni di legge sono deferiti a Commissioni, anche permanenti, che, alla Camera dei deputati, sono composte in modo	<i>Riguarda il procedimento in commissione. Importante che si specifichi che solo alla Camera vi è una doverosa corrispondenza fra composizione della Commissione e consistenza dei gruppi parlamentari. Significa – implicitamente –</i>

gruppi parlamentari. Anche in tali casi, fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla Camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della Commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposto alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. Il regolamento determina le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni.	da rispecchiare la proporzione dei gruppi parlamentari. Anche in tali casi fino al momento della sua approvazione definitiva, il disegno di legge è rimesso alla camera, se il Governo o un decimo dei componenti della Camera o un quinto della commissione richiedono che sia discusso e votato dalla Camera stessa oppure che sia sottoposta alla sua approvazione finale con sole dichiarazioni di voto. I regolamenti determinano le forme di pubblicità dei lavori delle Commissioni.	<i>che al Senato possono non esseri gruppi su base partitica.</i>
La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale e per quelli di delegazione legislativa, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali, di approvazione di bilanci e consuntivi.	La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, e per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.	<i>La novità sta nel fatto che non si possono approvare in Commissione (sede decentrata, c.d. o legislativa) i disegni di conversione di decreti legge. Un limite – in qualche misura – alla decretazione d'urgenza.</i>
	Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.	
	Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'art. 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della commissione, nonchè alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del	<i>Sulle leggi non bicamerali ma a prevalenza Camera dei deputati, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati una specie di corsia preferenziale con voto a scadenza predeterminata (settanta o ottantacinque giorni). Ciò dovrebbe permettere all'esecutivo di meglio attuare il proprio programma senza essere indotto al ricorso a decreti legge.</i>

	disegno di legge.	
Art. 73	Nuovo Art. 73	
Le leggi sono promulgate dal Presidente della Repubblica entro un mese dall'approvazione.	Identico	
	Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.	<i>E' una delle principali novità della riforma: prevede che su ricorso di almeno un quarto dei deputati (158) ovvero di un terzo dei senatori (da 32 a 34), le leggi elettorali per le due Camere possano essere impugnate davanti alla Corte costituzionale prima della loro promulgazione, pubblicazione ed entrata in vigore. La Corte costituzionale si pronuncia entro trenta giorni. Una disposizione transitoria successiva prevede che ciò sia possibile retroattivamente anche per le leggi elettorali approvate nel corso della XVII legislatura e già in vigore (e cioè per l'Italicum).</i>
Se le Camere, ciascuna a maggioranza assoluta dei propri componenti, ne dichiarano l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.	Se la Camera dei deputati, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, ne dichiara l'urgenza, la legge è promulgata nel termine da essa stabilito.	<i>E' la sola Camera dei deputati a poter dichiarare l'urgenza e ridurre la cosiddetta vacatio legis, il periodo di 15 giorni che di norma intercorre fra la pubblicazione di una legge e la sua entrata in vigore.</i>
Le leggi sono pubblicate subito dopo la promulgazione ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso.	Identico	
Art. 74	Nuovo Art. 74	
Il Presidente della Repubblica, prima di promulgare la legge, può con messaggio motivato alle Camere chiedere una nuova deliberazione.	Identico	
	Qualora la richiesta riguardi la legge di conversione di un decreto adottato a norma dell'articolo 77, il termine per la conversione in legge è differito di trenta giorni.	<i>In caso di rinvio presidenziale di una legge di conversione di un decreti-legge il termine per la conversione viene esteso da 60 a 90 giorni.</i>
Se le Camere approvano nuovamente la legge, questa deve essere promulgata.	Se la legge è nuovamente approvata, questa deve essere promulgata.	

Art. 75	Nuovo Art. 75	
È indetto <i>referendum</i> popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge o di un atto avente valore di legge, quando lo richiedono cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali.	Identico	
Non è ammesso il <i>referendum</i> per le leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e di indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.	Identico	
Hanno diritto di partecipare al <i>referendum</i> tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei deputati.	Hanno diritto di partecipare al <i>referendum</i> tutti gli elettori.	<i>L'unico elettorato – ovviamente – ora è quello della Camera.</i>
La proposta soggetta a <i>referendum</i> è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	La proposta soggetta a <i>referendum</i> è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	<i>Viene introdotta un'iniziativa referendaria rafforzata: se un referendum abrogativo è chiesto non da 500.000, ma da 800.000 elettori, il quorum non è più la metà più uno degli aventi diritto, ma la metà più uno di chi ha votato alle ultime elezioni: si tiene conto, così, dei più bassi livelli di partecipazione. I fautori del "no" difficilmente potranno sperare nelle astensioni.</i>
La legge determina le modalità di attuazione del <i>referendum</i> .	Identico	
Art. 76	Non cambia	<i>E' quello che disciplina la delegazione legislativa (dal Parlamento al Governo).</i>
Art. 77	Nuovo Art. 77	
Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.	Il Governo non può, senza delegazione disposta con legge, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria.	<i>Semplice adeguamento alle nuove competenze legislative.</i>
Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni.	Quando, in casi straordinari di necessità e d'urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alla Camera dei deputati, anche quando la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due Camere. La Camera dei deputati, anche se sciolta, è appositamente convocata e si riunisce entro cinque giorni.	<i>Semplice adeguamento: qualsiasi decreto-legge deve essere presentato alla Camera dei deputati.</i>
I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.	I decreti perdono efficacia sin dall'inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione o, nei casi in cui il Presidente della Repubblica abbia chiesto a norma dell'art. 74, una nuova deliberazione, entro novanta giorni dalla loro pubblicazione. La legge può tuttavia regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.	<i>La novità sta nel fatto che nel caso di rinvio al Parlamento del decreto convertito, esso resta vigente per altri trenta giorni (in tutto novanta invece dei soliti sessanta giorni). Corretto il precedente riferimento alle Camere (con "la legge": in relazione al nuovo riparto di competenza legislativa fra Camera e Senato)</i>

	Il Governo non può, mediante provvedimenti provvisori con forza di legge: disciplinare le materie indicate nell'articolo 72, quinto comma, con esclusione, per la materia elettorale, della disciplina dell'organizzazione del procedimento elettorale e dello svolgimento delle elezioni; reiterare disposizioni adottate con decreti non convertiti in legge e regolare i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi; ripristinare l'efficacia di norme di legge o di atti aventi forza di legge che la Corte costituzionale ha dichiarato illegittimi per vizi non attinenti al procedimento.	<i>Vengono costituzionalizzati da questo comma e da quello successivo i limiti alla decretazione d'urgenza previsti dalla legge 400/1988: la cui efficacia è stata in questi anni limitata proprio per la loro natura di norme di legge ordinaria anziché costituzionale.</i>
	I decreti recano misure di immediata applicazione e di contenuto specifico, omogeneo e corrispondente al titolo.	<i>Vedi sopra.</i>
	L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.	<i>Disciplina la tempistica del concorso alla legislazione del Senato nel caso dei decreti legge con scadenze accelerate al fine di consentire il rispetto del limite dei sessanta/novanta giorni dalla pubblicazione.</i>
	Nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione dei decreti legge non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.	<i>Viene qui introdotta in costituzione una limitazione volta ad evitare espressamente che in sede di esame parlamentare a un decreto vengono aggiunte disposizioni che nulla hanno a che vedere con esso. Ciò nel rispetto della giurisprudenza della Corte costituzionale.</i>
Art. 78	Nuovo Art. 78	
Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.	La Camera dei deputati delibera a maggioranza assoluta lo stato di guerra e conferisce al Governo i poteri necessari.	<i>Cambiano due cose: la competenza che è – logicamente – della sola Camera; la maggioranza richiesta che, in compenso, non è più la metà più uno dei votanti ma dei componenti (maggioranza qualificata, 316 deputati).</i>
Art. 79	Nuovo Art. 79	
L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti di ciascuna Camera, in ogni suo articolo e nella votazione finale.	L'amnistia e l'indulto sono concessi con legge deliberata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Camera dei deputati, in ogni suo articolo e nella votazione finale.	<i>La competenza a legiferare amnistie e/o indulti è – logicamente – della sola Camera. Non cambia il resto.</i>
La legge che concede l'amnistia o	Identico	

l'indulto stabilisce il termine per la loro applicazione.		
In ogni caso l'amnistia e l'indulto non possono applicarsi ai reati commessi successivamente alla presentazione del disegno di legge.	Identico	
Art. 80	Nuovo Art. 80	
Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi.	La Camera dei deputati autorizza con legge la ratifica dei trattati internazionali che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od oneri alle finanze o modificazioni di leggi. Le leggi che autorizzano la ratifica dei trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sono approvate da entrambe le Camere.	<i>La novità – in coerenza con le funzioni delle nuove camere – sta nel fatto che la competenza ad autorizzare la ratifica di trattati internazionali è della sola Camera dei deputati. Invece i trattati UE sono di competenza legislativa bicamerale (data la funzione di raccordo con le istituzioni UE attribuita al Senato).</i>
Art. 81	Nuovo Art. 81	
Lo Stato assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto delle fasi avverse e delle fasi favorevoli del ciclo economico.	Identico	<i>Si badi bene: l'art. 81 Cost. è stato riformato appena quattro anni fa (nel 2012).</i>
Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione delle Camere adottata a maggioranza assoluta dei rispettivi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.	Il ricorso all'indebitamento è consentito solo al fine di considerare gli effetti del ciclo economico e, previa autorizzazione della Camera dei deputati adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, al verificarsi di eventi eccezionali.	<i>La competenza diventa della sola Camera. Norma conseguenziale.</i>
L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere concesso se non per legge e per periodi non superiori complessivamente a quattro mesi.	Identico	
Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.	Il contenuto della legge di bilancio, le norme fondamentali e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio tra le entrate e le spese dei bilanci e la sostenibilità del debito del complesso delle pubbliche amministrazioni sono stabiliti con legge approvata a maggioranza assoluta dei componenti della Camera dei deputati, nel rispetto dei principi definiti con legge costituzionale.	<i>Altra norma conseguenziale: la competenza alla sola Camera.</i>
Art. 82	Nuovo Art. 82	
Ciascuna Camera può disporre inchieste su materie di pubblico interesse.	La Camera dei deputati può disporre inchieste su materie di pubblico interesse. Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie	<i>Come adesso salvo che il Senato può fare inchieste solo su materie concernenti le autonomie territoriali.</i>

	territoriali.	
A tale scopo nomina fra i propri componenti una commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.	A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria.	Come adesso, salvo che solo alla Camera la Commissione d'inchiesta dev'essere formata "in modo da rispettare la proporzione" fra i gruppi. Ciò indica implicitamente che al Senato potrebbero anche non esserci gruppi organizzati su base politico-partitica. Questo rilievo rende la disposizione di grande importanza potenziale.
TITOLO II		
Il Presidente della Repubblica		
Art. 83	Nuovo Art. 83	
Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri.	Identico	
All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'Aosta ha un solo delegato.	Abrogato	
L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.	L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi della assemblea. Dal quarto scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dell'assemblea. Dal settimo scrutinio è sufficiente la maggioranza dei tre quinti dei votanti.	In collegamento implicito con la nuova legge elettorale Italicum si sono alzati i quorum per l'elezione del presidente della Repubblica. E' una delle novità più criticate perché potrebbe portare a inopportuni bracci di ferro e a troppe votazioni. Avrebbero potuto esserci altre soluzioni che non è stato possibile prendere in considerazione per ragioni politiche più che tecniche.
Art. 84	Non cambia	Indica chi può essere eletto presidente della Repubblica
Art. 85	Nuovo Art. 85	
Il Presidente della Repubblica è eletto per sette anni.	Identico	
Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento e i delegati regionali, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica.	Trenta giorni prima che scada il termine il Presidente della Camera dei deputati convoca in seduta comune il Parlamento, per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica. Quando il Presidente della Camera esercita le funzioni del Presidente della Repubblica nel caso in cui questi non possa adempierle, il Presidente del Senato convoca e presiede il Parlamento in seduta comune.	Novità consequenziale: oggi è il presidente del Senato a fare da supplente del presidente della Repubblica. Domani sarà – logicamente – il presidente della Camera: la norma prevede che sia il presidente del Senato a presiedere le Camere in seduta comune nel caso in cui il presidente della Camera stia esercitando la supplenza.
Se le Camere sono sciolte, o manca meno di tre mesi alla loro cessazione, la elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione delle Camere nuove. Nel frattempo sono prorogati i poteri del	Se la Camera dei deputati è sciolta, o manca meno di tre mesi alla sua cessazione, l'elezione ha luogo entro quindici giorni dalla riunione della Camera nuova. Nel frattempo sono prorogati i poteri del	Altra novità consequenziale: solo la Camera può essere sciolta, non più il Senato che è organo permanente.

Presidente in carica.	Presidente in carica.	
Art. 86	Nuovo Art. 86	
Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente del Senato.	Le funzioni del Presidente della Repubblica, in ogni caso che egli non possa adempierle, sono esercitate dal Presidente della Camera dei deputati.	<i>Novità sostanzialmente conseguenziale alla elettività della sola Camera: per cui non è più immaginabile che supplente del capo dello Stato sia il presidente del Senato.</i>
In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente della Camera dei deputati indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se le Camere sono sciolte o manca meno di tre mesi alla loro cessazione.	In caso di impedimento permanente o di morte o di dimissioni del Presidente della Repubblica, il Presidente del Senato indice la elezione del nuovo Presidente della Repubblica entro quindici giorni, salvo il maggior termine previsto se la Camera dei deputati è sciolta o manca meno di tre mesi alla sua cessazione.	<i>Altra novità conseguenziale: se il supplente diventa il presidente della Camera non è opportuno che sia lui (o lei) a indire l'elezione del nuovo presidente. Ovviamente il riferimento allo scioglimento vale – sempre consequenzialmente – per la sola Camera.</i>
Art. 87	Nuovo Art. 87	
Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.	Identico	<i>Questo articolo è emblematico di cosa intendiamo per modificazioni meramente "conseguenziali". Poteri e ruolo del presidente non cambiano in nulla. Ma il testo tiene conto delle modifiche introdotte in materia di bicameralismo.</i>
Può inviare messaggi alle Camere.	Identico	
Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.	Indice le elezioni della nuova Camera dei deputati e ne fissa la prima riunione.	<i>Modifica scontata: solo la Camera è direttamente eletta.</i>
Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.	Identico	
Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.	Identico	
Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.	Identico	
Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.	Identico	
Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.	Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione della Camera dei deputati. Ratifica i trattati relativi all'appartenenza dell'Italia all'UE, previa autorizzazione di entrambe le Camere.	<i>Modifica conseguenziale alle nuove competenze in materia di trattati: quelli UE da autorizzarsi ancora da Camera e Senato, gli altri dalla sola Camera.</i>
Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.	Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalla Camera dei deputati.	<i>Modifica conseguenziale al fatto che la sola Camera delibera lo stato di guerra.</i>
Presiede il Consiglio superiore della magistratura.	Identico	
Può concedere grazia e commutare	Identico	

le pene.		
Conferisce le onorificenze della Repubblica.	Identico	
Art. 88	Nuovo Art. 88	
Il Presidente della Repubblica può, sentiti i loro Presidenti, sciogliere le Camere o anche una sola di esse.	Il Presidente della Repubblica può, sentito il suo Presidente, sciogliere la Camera dei deputati.	<i>Modifica conseguenziale: solo la Camera è suscettibile di scioglimento.</i>
Non può esercitare tale facoltà negli ultimi sei mesi del suo mandato, salvo che essi coincidano in tutto o in parte con gli ultimi sei mesi della legislatura.	Identico	
Art. 89	Non cambia	<i>Obbligo controfirma per tutti gli atti del Presidente.</i>
Art. 90	Non cambia	<i>Responsabilità del Presidente.</i>
Art. 91	Non cambia	<i>Giuramento del Presidente.</i>
TITOLO III IL GOVERNO		
Art. 92	Non cambia	<i>Composizione e nomina del Governo.</i>
Art. 93	Non cambia	<i>Giuramento del Governo.</i>
Art. 94	Nuovo Art. 94	
Il Governo deve avere la fiducia delle due Camere.	Il Governo deve avere la fiducia della Camera dei deputati	<i>In conseguenza del nuovo art. 55 comma 4, il rapporto fiduciario è con la sola Camera: uno dei capisaldi della riforma.</i>
Ciascuna Camera accorda o revoca la fiducia mediante mozione motivata e votata per appello nominale.	La fiducia è accordata o revocata mediante mozione motivata e votata per appello nominale.	<i>Consequenziale.</i>
Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta alle Camere per ottenerne la fiducia.	Entro dieci giorni dalla sua formazione il Governo si presenta innanzi alla Camera dei deputati per ottenerne la fiducia.	<i>Consequenziale.</i>
Il voto contrario di una o di entrambe le Camere su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.	Il voto contrario della Camera dei deputati su una proposta del Governo non importa obbligo di dimissioni.	<i>Consequenziale.</i>
La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.	La mozione di sfiducia deve essere firmata da almeno un decimo dei componenti della Camera dei deputati e non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.	<i>Consequenziale.</i>
Art. 95	Non cambia	<i>Disciplina del Governo.</i>
Art. 96	Nuovo Art. 96	
Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio	Il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri, anche se cessati dalla carica, sono sottoposti, per i reati commessi nell'esercizio	<i>Consequenziale. Solo la Camera autorizza la magistratura a procedere contro un ministro per reati eventualmente commessi in quanto</i>

delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione del Senato della Repubblica o della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.	delle loro funzioni, alla giurisdizione ordinaria, previa autorizzazione della Camera dei Deputati, secondo le norme stabilite con legge costituzionale.	<i>membri del Governo.</i>
Art. 97	Nuovo Art. 97	
Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'UE, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico.	Identico	
I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e la imparzialità dell'amministrazione.	I pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione.	<i>La novità sta nell'obbligo di trasparenza delle amministrazioni pubbliche. Ciò dovrebbe favorire l'accesso a tutti gli atti (salve eccezioni).</i>
Nell'ordinamento degli uffici sono determinate le sfere di competenza, le attribuzioni e le responsabilità proprie dei funzionari.	Identico	
Agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso, salvo i casi stabiliti dalla legge.	Identico	
Art. 98	Non cambia	<i>Disposizioni sul pubblico impiego</i>
Art. 99	Abrogato	
Il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro è composto, nei modi stabiliti dalla legge, di esperti e di rappresentanti delle categorie produttive, in misura che tenga conto della loro importanza numerica e qualitativa.		<i>Residuo di concezioni corporativistiche il CNEL non ha mai assunto effettiva rilevanza e viene finalmente soppresso.</i> <i>Attenzione: la soppressione è immediata (da subito, non come il resto della riforma dalla prossima legislatura).</i>
E' organo di consulenza delle Camere e del Governo per le materie e secondo le funzioni che gli sono attribuite dalla legge.		
Ha l'iniziativa legislativa e può contribuire alla elaborazione della legislazione economica e sociale secondo i principi ed entro i limiti stabiliti dalla legge.		
TITOLO IV LA MAGISTRATURA	Gli artt. da 100 a 113 non cambiano	
TITOLO V LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI		
Art. 114		
La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo	La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.	<i>Soppresso il riferimento alle Province.</i>

Stato.		
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.	<i>Soppresso il riferimento alle Province.</i>
Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.	Identico	
Art. 115	<i>Gia abrogato nel 2001</i>	
Art. 116	Nuovo Art. 116	
Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.	Identico	
La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.	Identico	
Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119. La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.	Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, m), limitatamente alle disposizioni generali e comuni per le politiche sociali, n), o), limitatamente alle politiche attive del lavoro e all'istruzione e formazione professionale, q), limitatamente al commercio con l'estero, s) e u), limitatamente al governo del territorio, possono essere attribuite ad altre Regioni con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119, purché la Regione sia in condizione di equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio. La legge è approvata da entrambe le Camere, sulla base di intesa tra lo Stato e la Regione interessata.	<i>Rinnovata la disciplina delle competenze delle regioni ordinarie ad autonomia rafforzata: (A) aumentate le materie in cui maggiore autonomia può essere attribuita dalla legge dello stato a una singola Regione; (B) inserita la condizione che la Regione interessata sia in condizione di equilibrio di bilancio; (C) prevista una legge bicamerale (non più a maggioranza assoluta); (D) previsto che l'iniziativa possa essere anche ma non solo della Regione interessata. Con queste disposizioni tutte le regioni con il bilancio a posto potrebbero diventare un po' "speciali", cioè godere di un'autonomia rafforzata.</i>
Art. 117	Nuovo art. 117	
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.	La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali.	<i>Si parla di ordinamento dell'UE invece che di ordinamento comunitario: mero adeguamento terminologico.</i>

o) previdenza sociale;	sull'istruzione; ordinamento scolastico; istruzione universitaria e programmazione strategica della ricerca scientifica e tecnologica;	<i>università, ricerca</i>
	o) previdenza sociale, ivi compresa la previdenza complementare e integrativa; tutela e sicurezza del lavoro, politiche attive del lavoro; disposizioni generali e comuni sull'istruzione e formazione professionale;	<i>Integrazioni e specificazioni in materia di previdenza e lavoro, formazione professionale</i>
p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;	p) ordinamento, legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni;	<i>Soppresso il riferimento alle province (ovviamente), aggiunte le disposizioni di principio in materia di forma associative dei comuni</i>
q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;	q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale; commercio con l'estero;	<i>Aggiunto il commercio estero</i>
r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;	r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati, dei processi e delle relative infrastrutture e piattaforme informatiche dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;	<i>Integrata la materia informatica</i>
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.	s) tutela e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici; ambiente e ecosistema; ordinamento sportivo; disposizioni generali e comuni sulle attività culturali e sul turismo;	<i>Aggiunti sport e disposizioni generali in materia di attività culturali e turismo. Per l'ambiente e i beni culturali aggiunta la valorizzazione alla tutela (sempre stata statale).</i>
	t) ordinamento delle professioni e della comunicazione;	<i>Materie statali aggiunte (prima concorrenti)</i>
	u) disposizioni generali e comuni sul governo del territorio; sistema nazionale e coordinamento della protezione civile;	<i>Materie statali aggiunte (prima concorrenti)</i>
	v) produzione, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia;	<i>Materie statali aggiunte (prima concorrenti)</i>
	z) infrastrutture strategiche e grandi reti di trasporto e di navigazione d'interesse nazionale e relative norme di sicurezza; porti e aeroporti civili, di interesse nazionale e internazionale.	<i>Materie statali aggiunte (prima concorrenti)</i>

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.	Abrogato	<i>La materia concorrente non esiste più. Le materie o sono statali o regionali. Per alcune di quelle statali (v. comma sopra) lo Stato deve limitarsi a dettare "norme generali e comuni": che somigliano alle vecchie norme della legislazione quadro).</i>
Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.	Spetta alle Regioni la potestà legislativa in materia di rappresentanza delle minoranze linguistiche, di pianificazione del territorio regionale e mobilità al suo interno, di dotazione infrastrutturale, di programmazione e organizzazione dei servizi sanitari e sociali, di promozione dello sviluppo economico locale e organizzazione in ambito regionale dei servizi alle imprese e della formazione professionale; salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche, in materia di servizi scolastici, di promozione del diritto allo studio, anche universitario; in materia di disciplina, per quanto di interesse regionale, delle culturali, della promozione dei beni ambientali, culturali e paesaggistici, di valorizzazione e organizzazione	<i>Specificazione che si ritiene non esaustiva delle materie di espressa competenza legislativa delle Regioni (in parte sostitutiva di materie di vecchia competenza concorrente). L'elenco non esaurisce la competenza regionale perché la fine del comma così recita: «nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato».</i>

	regionale del turismo, di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica, nonché in ogni materia non espressamente riservata alla competenza esclusiva dello Stato.	
	Su proposta del Governo, la legge dello Stato può intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica, ovvero la tutela dell'interesse nazionale.	<i>E' questa la "famosa" clausola di supremazia che consente di superare il riparto costituzionalmente previsto nei commi precedenti.</i>
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'UE, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di tale esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.	Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi dell'UE e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'UE, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.	<i>Modifica meramente terminologica: dell'UE invece che "comunitari" gli atti normativi cui si fa riferimento.</i>
La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.	La potestà regolamentare spetta allo Stato e alle Regioni secondo le rispettive competenze legislative. È fatta salva la facoltà dello Stato di delegare alle Regioni l'esercizio di tale potestà nelle materie di competenza legislativa esclusiva. I Comuni e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel rispetto della legge statale o regionale.	<i>La potestà regolamentare di attuazione della legge spetta allo Stato per le materie su cui ha competenza; e così vale per le Regioni. Lo Stato può delegare alle Regioni l'esercizio di tale competenza regolamentare (che resta sua). Anche Comuni e Città metropolitana hanno competenza regolamentare, ma a scanso di equivoci è chiarito che tale competenza può esercitata solo nel rispetto della legge (statale o regionale).</i>
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.	Identico	
La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.	Identico	
Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi	Identico	

con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.		
Art. 118	Nuovo Art. 118	
Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite alle Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.	Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite alle Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.	<i>Salta – ovviamente – il riferimento alle Province, il resto non cambia.</i>
	Le funzioni amministrative sono esercitate in modo da assicurare la semplificazione e la trasparenza dell'azione amministrativa, secondo criteri di efficienza e di responsabilità degli amministratori.	<i>Comma aggiunto. Inserimento dell'obbligo per le amministrazioni di assicurare alcuni obiettivi già previsti ma in norme ordinarie e non costituzionali: semplificazione, trasparenza, efficienza, responsabilità di chi amministra</i>
I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.	I Comuni e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.	<i>Salta – ovviamente – il riferimento alle Province, il resto non cambia.</i>
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.	La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici.	<i>Riferimento aggiunto ai beni paesaggistici (rispetto ai quali, come per quelli culturali) la legge dello Stato è tenuta a prevedere forme di coordinamento con le Regioni.</i>
Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.	Stato, Regioni, Città metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.	<i>Salta – ovviamente – il riferimento alle Province, il resto non cambia.</i>
Art. 119	Nuovo Art. 119	
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'UE.	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, nel rispetto dell'equilibrio dei relativi bilanci, e concorrono ad assicurare l'osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'UE.	<i>Salta – ovviamente – il riferimento alle Province, il resto non cambia.</i>
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri e dispongono di partecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio, in armonia con la	<i>Salta – ovviamente – il riferimento alle Province. Inoltre è chiarito che – in coerenza con il nuovo art. 117 (v. sopra) – è la legge dello Stato a dettare il coordinamento della finanza pubblica e del sistema fiscale.</i>

pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.	Costituzione e secondo quanto disposto dalla legge dello Stato ai fini del coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.	
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.	Identico	
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.	Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti assicurano il finanziamento integrale delle funzioni pubbliche dei Comuni, delle Città metropolitane e delle Regioni. Con legge dello Stato sono definiti indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno che promuovono condizioni di efficienza nell'esercizio delle medesime funzioni.	<i>Salta – ovviamente – il riferimento alle Province. Inoltre è la legge statale a definire gli indicatori di riferimento di costi e fabbisogno.</i>
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.	Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Città metropolitane e Regioni.	<i>Salta – ovviamente – il riferimento alle Province. Non cambia il resto.</i>
I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.	I Comuni, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato. Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento, con la contestuale definizione di piani di ammortamento e a condizione che per il complesso degli enti di ciascuna Regione sia rispettato l'equilibrio di bilancio. È esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.	<i>Salta – ovviamente – il riferimento alle Province. Non cambia il resto.</i>
Art. 120	Nuovo Art. 120	
La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, né adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, né limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio	Identico	

nazionale.		
Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.	Il Governo, acquisito, salvo i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta, può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è accertato lo stato di grave dissesto finanziario.	<i>E' modificata, adeguandola al nuovo ruolo del Senato (del quale è di norma previsto il parere), la disciplina dei c.d. poteri sostitutivi (dello Stato, cioè del Governo) nel caso in cui Regioni, Città metropolitane, Province autonome e Comuni non rispettino norme e trattati internazionali, o UE, oppure vi sia pericolo per la sicurezza pubblica oppure lo richieda la tutela dell'unità giuridica e economica, con riferimento in particolare ai livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali. Introdotta la possibilità che – in base alla legge – singole persone titolari di organi di governo regionali e locali siano esclusi dall'esercizio delle funzioni se hanno portato il loro ente al dissesto finanziario.</i> <i>Soppressi, come al solito, i precedenti riferimenti alle Province.</i>
Art. 121	Nuovo Art. 121	
Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo Presidente.	Identico	
Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.	Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alla Camera dei deputati.	<i>Modifica consequenziale: i Consigli regionali possono presentare proposte di legge alla sola Camera dei deputati.</i>
La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.	Identico	
Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.	Identico	
Art. 122	Nuovo art. 122	

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.	Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.	<i>Testo integrato dalla previsione che sia la legge dello Stato a stabilire (a) gli emolumenti degli organi elettivi regionali e che lo debba fare nel limite dell'importo attribuito ai sindaci dei Comuni capoluogo della Regione; (b) i principi per il riequilibrio di genere dei consigli.</i>
Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.	Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e alla Camera dei deputati, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.	<i>Modifica consequenziale alla riforma del Parlamento: ovviamente ora l'incompatibilità delle cariche regionali elettive c'è solo per la Camera dei deputati.</i>
Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.	Identico	
I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.	Identico	
Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.	Identico	
Art. 123	Non cambia	<i>Potestà statutaria delle Regioni ordinarie</i>
Art. 124	Già abrogato nel 2001	
Art. 125	Non cambia	<i>Previsione dei TAR (tribunali amministrativi regionali)</i>
Art. 126	Nuovo Art. 126	
Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione di	Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del Senato della	<i>E' abolita la Commissione bicamerale per le questioni regionali e il parere sullo scioglimento degli organi regionali da parte dello Stato è affidato al nuovo Senato.</i>

deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.	Repubblica.	
Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.	Identico	
L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.		
Art. 127	Non cambia	<i>Disciplina il ricorso alla Corte del Governo contro una legge regionale</i>
Art. 128	Già abrogato nel 2001	
Art. 129	Già abrogato nel 2001	
Art. 130	Già abrogato nel 2001	
Art. 131	Non cambia	<i>E' l'elenco delle Regioni.</i>
Art. 132	Nuovo Art. 132	
Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.	Identico	
Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa	Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della	<i>Aboliti i riferimenti alle Province. Resto non cambia.</i>

mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Province e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.	Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che i Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.	
Art. 133	Nuovo Art. 133	
Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.	Abrogato	<i>Modifica consequenziale all'abolizione dei riferimenti alle Province in Costituzione.</i>
La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.	Identico	
TITOLO VI GARANZIE COSTITUZIONALI		
Art. 134	Nuovo Art. 134	
La Corte costituzionale giudica: - sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; - sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; - sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.	Identico	
	La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 73, secondo comma.	<i>Si tratta del nuovo giudizio (astratto e preventivo, cioè prima che la legge sia applicata, non nel corso di un giudizio) sulle leggi elettorali.</i>
Art. 135	Nuovo Art. 135	
La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative.	La Corte costituzionale è composta da quindici giudici, dei quali un terzo nominati dal Presidente della Repubblica, un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative, tre dalla Camera dei deputati e due dal Senato della Repubblica.	<i>Due dei cinque giudici della Corte saranno eletti dal Senato, tre dalla Camera (oggi tutti dalle Camere riunite)</i>
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.	Identico	

I Giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.	Identico	
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni.	Identico	
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.	Identico	
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.	Identico	
Art. 136	Non cambia	<i>Effetti della dichiarazione di incostituzionalità di una legge</i>
Art. 137	Non cambia	<i>Norme sui giudizi di costituzionalità delle leggi</i>
Art. 138	Non cambia	<i>Disciplina la revisione costituzionale</i>
Art. 139	Non cambia	<i>La forma repubblicana non si tocca</i>
<u>Attenzione.</u> In base all'art. 41 della legge di revisione, tutte queste innovazioni si applicheranno a partire dalla prossima legislatura (XVIII, diciottesima). <u>Con le seguenti eccezioni (disposizioni che, invece, si applicano subito):</u> 1. soppressione del CNEL; 2. limite agli emolumenti degli organi regionali; 3. in caso di scioglimento anticipato delle Camere, il Senato non viene più eletto direttamente; 4. i senatori a vita restano componenti del nuovo Senato e fan parte dei cinque che il presidente può nominare (dunque questi potrà nominarne al momento solo uno, ed altri solo in caso di dimissioni o dipartita di uno/a di quelli in carica); 5. ricorso diretto alla Corte costituzionale da parte di una minoranza parlamentare contro leggi elettorali anche già in vigore; 6. divieto contributi ai gruppi consiliari regionali; 7. integrazione funzionale e organizzativa uffici Camera e Senato, ruolo unico del personale; 8. facoltà delle regioni di disciplinare con legge propria gli enti di area vasta.		

Appendice B.

Principali adempimenti successivi all'entrata in vigore della riforma

Articolo nuovo testo	Oggetto	Fonte. Commenti
Nuovo Art. 55.5	Il Senato della Repubblica concorre ad esprimere pareri sulle nomine di competenza del Governo nei casi previsti dalla legge (...). Disciplina modalità anche organizzative.	Regolamento del Senato
Nuovo Art. 55.5	Il Senato della Repubblica valuta le politiche pubbliche e l'attività delle pubbliche amministrazioni. (...); concorre (...) a verificare l' attuazione delle leggi dello Stato. Disciplina modalità anche organizzative.	Regolamento del Senato
Nuovo Art. 55.5	Il Senato della Repubblica esercita funzioni di raccordo tra lo Stato e gli altri enti costitutivi della Repubblica . Disciplina modalità anche organizzative.	Regolamento del Senato
Nuovo Art. 55.5	Il Senato della Repubblica concorre (...) all'esercizio delle funzioni di raccordo tra lo Stato, gli altri enti costitutivi della Repubblica e l'Unione europea . Partecipa alle decisioni dirette alla formazione e all'attuazione degli atti normativi e delle politiche dell'Unione europea. (...) verifica l'impatto delle politiche dell'Unione europea sui territori. Disciplina modalità anche organizzative.	Regolamento del Senato
Nuovo Art. 64.2	I regolamenti delle Camere garantiscono i diritti delle minoranze parlamentari. Il regolamento della Camera dei deputati disciplina lo statuto delle opposizioni.	Regolamenti di entrambe le Camere.
Nuovo Art. 66.2	Il Senato della Repubblica prende atto della cessazione dalla carica elettiva regionale o locale e della conseguente decadenza da senatore.	Regolamento del Senato
Nuovo Art. 70	Funzione legislativa, competenze, procedimento. In particolare: (i) Comma 6: I Presidenti delle Camere decidono, d'intesa tra loro, le eventuali questioni di competenza sollevate secondo le norme dei rispettivi regolamenti ; (ii) Comma 7: Il Senato della Repubblica può, secondo quanto previsto dal proprio regolamento , svolgere attività conoscitive, nonché formulare osservazioni su atti o documenti all'esame della Camera dei deputati.	Regolamenti di entrambe le Camere
Nuovo Art. 71.2	Il Senato della Repubblica può, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, richiedere alla Camera dei deputati di procedere all'esame di un disegno di legge. In tal caso, la Camera dei deputati procede all'esame e si pronuncia entro il termine di sei mesi dalla data della deliberazione del Senato della Repubblica.	Regolamenti di entrambe le Camere
Nuovo Art. 71.3	Il popolo esercita l'iniziativa delle leggi, mediante la proposta, da parte di almeno centocinquanta elettori, di un progetto redatto in articoli. La discussione e la deliberazione conclusiva sulle proposte di legge d'iniziativa popolare sono garantite nei tempi, nelle forme e nei limiti stabiliti dai regolamenti parlamentari .	Regolamenti di entrambe le Camere
Nuovo Art. 71.4	Al fine di favorire la partecipazione dei cittadini alla determinazione delle politiche pubbliche, la legge costituzionale stabilisce condizioni ed effetti di <i>referendum</i> popolari propositivi e di indirizzo, nonché di	Legge costituzionale, legge ordinaria dello Stato

	altre forme di consultazione, anche delle formazioni sociali. Con legge approvata da entrambe le Camere sono disposte le modalità di attuazione.	
Nuovo Art. 72.5	La procedura normale di esame e di approvazione diretta da parte della Camera è sempre adottata per i disegni di legge in materia costituzionale ed elettorale, e per quelli di delegazione legislativa, per quelli di conversione in legge di decreti, per quelli di autorizzazione a ratificare trattati internazionali e per quelli di approvazione di bilanci e consuntivi.	Regolamento della Camera
Nuovo Art. 72.6	Il regolamento del Senato della Repubblica disciplina le modalità di esame dei disegni di legge trasmessi dalla Camera dei deputati ai sensi dell'articolo 70.	Regolamento del Senato
Nuovo Art. 72.6	Esclusi i casi di cui all'articolo 70, primo comma, e, in ogni caso, le leggi in materia elettorale, le leggi di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali e le leggi di cui agli articoli 79 e 81, sesto comma, il Governo può chiedere alla Camera dei deputati di deliberare, entro cinque giorni dalla richiesta, che un disegno di legge indicato come essenziale per l'attuazione del programma di governo sia iscritto con priorità all'ordine del giorno e sottoposto alla pronuncia in via definitiva della Camera dei deputati entro il termine di settanta giorni dalla deliberazione. In tali casi, i termini di cui all'art. 70, terzo comma, sono ridotti della metà. Il termine può essere differito di non oltre quindici giorni, in relazione ai tempi di esame da parte della commissione, nonché alla complessità del disegno di legge. Il regolamento della Camera dei deputati stabilisce le modalità e i limiti del procedimento, anche con riferimento all'omogeneità del disegno di legge.	Regolamento della Camera
Nuovo Art. 73. 2	Le leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono essere sottoposte, prima della loro promulgazione, al giudizio preventivo di legittimità costituzionale da parte della Corte costituzionale su ricorso motivato presentato da almeno un quarto dei componenti della Camera dei deputati o almeno un terzo dei componenti del Senato della Repubblica, entro dieci giorni dall'approvazione della legge, prima dei quali la legge non può essere promulgata. La Corte costituzionale si pronuncia entro il termine di trenta giorni e, fino ad allora, resta sospeso il termine per la promulgazione della legge. In caso di dichiarazione di illegittimità costituzionale, la legge non può essere promulgata.	<i>Regolamento della Corte costituzionale (?); regolamento della Camera</i>
Nuovo Art. 75.3	La proposta soggetta a <i>referendum</i> è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto o, se avanzata da ottocentomila elettori, la maggioranza dei votanti alle ultime elezioni della Camera dei deputati, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.	<i>Legge ordinaria (revisione 352/1970) [?]</i>
Nuovo art. 77.6	L'esame, a norma dell'articolo 70, terzo e quarto comma, dei disegni di legge di conversione dei decreti, è disposto dal Senato della Repubblica entro trenta giorni dalla loro presentazione alla Camera dei deputati. Le proposte di modificazione possono essere deliberate entro dieci giorni dalla data di trasmissione del disegno di legge di conversione, che deve avvenire non oltre quaranta giorni dalla presentazione.	<i>Regolamento del Senato</i>
Nuovo	Nel corso dell'esame di disegni di legge di conversione	<i>Regolamento della Camera</i>

Art. 77.7	dei decreti legge non possono essere approvate disposizioni estranee all'oggetto o alle finalità del decreto.	
Nuovo Art. 82.1	...(omissis). Il Senato della Repubblica può disporre inchieste su materie di pubblico interesse concernenti le autonomie territoriali.	<i>Regolamento del Senato</i>
Nuovo Art. 82.2	A tale scopo ciascuna Camera nomina fra i propri componenti una Commissione. Alla Camera dei deputati la commissione formata in modo da rispecchiare la proporzione dei vari gruppi. La commissione di inchiesta procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni della Autorità giudiziaria	<i>Regolamenti di entrambe le Camere</i>
Nuovo Art. 120.2	Il Governo, acquisito, salvo i casi di motivata urgenza, il parere del Senato della Repubblica, che deve essere reso entro quindici giorni dalla richiesta , può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province autonome di Trento e Bolzano e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali prescindendo dai confini territoriali dei governi locali. La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione e stabilisce i casi di esclusione dei titolari di organi di governo regionali e locali dall'esercizio delle rispettive funzioni quando è accertato lo stato di grave dissesto finanziario.	<i>Regolamento del Senato. Legge dello Stato in materia che disciplini l'esercizio dei poteri sostitutivi.</i>
Nuovo Art. 122.1	Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei principi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica , che stabilisce anche la durata degli organi elettivi e i relativi emolumenti nel limite dell'importo di quelli attribuiti ai sindaci dei Comuni capoluogo di Regione. La legge della Repubblica stabilisce altresì i principi fondamentali per promuovere l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza.	<i>Legge dello Stato (in materia di emolumenti). Il resto degli oggetti indicati è già legiferato.</i>
Nuovo Art. 126.1	Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato previo parere del Senato della Repubblica.	<i>Regolamento del Senato</i>
Nuovo Art. 134.2	La Corte costituzionale giudica altresì della legittimità costituzionale delle leggi che disciplinano l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 73, secondo comma.	<i>Regolamento della Corte costituzionale (?); regolamento della Camera</i>
Norme transitorie	Tenuto conto di quando disposto dalla presente legge costituzionale, entro la legislatura in corso alla data della sua entrata in vigore, la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica provvedono , secondo criteri di efficienza e razionalizzazione, all'integrazione funzionale	<i>Disposizioni amministrative interne, peraltro di fondamentale rilevanza nella direzione della razionalizzazione (anche dell'uso delle risorse).</i>

	delle amministrazioni parlamentari, mediante servizi comuni, impiego coordinato di risorse umane e strumentali e ogni altra forma di collaborazione. A tal fine è istituito il ruolo unico dei dipendenti del Parlamento, formato dal personale di ruolo delle due Camere, che adottano uno statuto unico del personale dipendente, nel quale sono raccolte e coordinate le disposizioni già vigenti nei rispettivi ordinamenti e stabilite le procedure per le modificazioni successive da approvare in conformità ai principi di autonomia, imparzialità e accesso esclusivo e diretto con apposito concorso. Le Camere definiscono altresì di comune accordo le norme che regolano i contratti di lavoro alle dipendenze delle formazioni organizzate dei membri del Parlamento, previste dai regolamenti. Restano validi a ogni effetto i rapporti giuridici, attivi e passivi, instaurati anche con i terzi. Inoltre secondo l'art. 39.5 disp. trans. «i senatori sono proclamati dal Presidente della Giunta regionale o provinciale». Il Regolamento del Senato dovrà disciplinare le modalità.	<i>Regolamenti sia del Senato sia della Camera.</i>
--	---	--

Appendice C.

Progressiva messa a regime del nuovo Senato

<i>Ricordiamo che in base alla riforma, i senatori sono eletti dai consigli regionali appena costituiti, ogni volta che – regione per regione – ci sono elezioni. A titolo transitorio – onde evitare di sciogliere anticipatamente tutti i consigli in carica – i senatori sono eletti dai consigli in carica. A questi senatori non si può applicare la disposizione della conformità all'indicazione degli elettori se non come scelta di lista. I singoli senatori decadono quando decadono dalla carica (individualmente), ma cessano dall'incarico anche quando si scioglie il consiglio che li ha eletti. Da questo complesso di disposizioni deriva l'attuazione progressiva del nuovo Senato e la sua natura di organo permanente che si rinnova via via che si rinnovano i consigli (regionali e comunali) di cui sono espressione.</i>		
2016	Referendum, approvazione riforma	<i>Ipotesi... (naturalmente non si considerano eventuali interruzioni anticipate delle legislature regionali)</i>
2017	Elezioni regionali Sicilia .	<i>Se la legislatura continua, nessun effetto... (scadenza: ottobre).</i>
2018	Fine XVII legislatura. Elezione nuovo Senato: su 95 componenti elettivi (indiretti), 34 eletti in coincidenza e "in conformità" con le elezioni regionali (se la legge sarà stata varata); 61 eletti dai consigli in carica fra i sindaci e i consiglieri. N.B.: secondo alcune interpretazioni nel 2018 dovrebbero essere eletti tutti direttamente dai consigli.	<i>Elezione esclusivamente consigliare in tutte le Regioni tranne, Valle d'Aosta (da maggio), Lombardia, Trentino e SudTirolo (da ottobre), Friuli V.G. (da aprile), Lazio, Molise, Basilicata (quest'ultima solo da novembre 2018)</i>
2019	I senatori eletti in coincidenza e "in conformità" con le elezioni regionali salgono da 34 a 55 (40 restano i senatori eletti dai consigli in carica fra sindaci e consiglieri)	<i>Elezioni regionali in Piemonte, Emilia Romagna, Abruzzo, Calabria, Sardegna (Emilia Romagna e Calabria da novembre)</i>
2020	I senatori eletti in coincidenza e "in conformità" con le elezioni regionali salgono da 55 a 88 (7 restano i senatori eletti dai consigli in carica fra sindaci e consiglieri)	<i>Elezioni regionali in Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Umbria, Campania, Puglia</i>
2022	Il nuovo Senato trova completa attuazione per quanto riguarda la sua composizione, interamente "in conformità" con le elezioni regionali.	<i>Elezioni regionali in Sicilia</i>
<i>La tabella illustra come la completa attuazione della nuova composizione del Senato sarà progressiva e si concluderà non prima del 2022 salve elezioni regionali anticipate (in particolare in Sicilia: in tal caso si potrà concludere prima, nel 2021 o nel 2020). Comunque mai prima del 2020, a meno di immaginare lo scioglimento anticipato di ben sette consigli regionali (il che non è nelle cose ragionevolmente prevedibili). All'inizio (2018) due terzi dei nuovi senatori saranno di stretta espressione dei consigli regionali in carica; circa la metà nel 2019, quasi tutti nel 2020.</i>		

Appendice D.

Personaggi e interpreti

Alfano, Angelino

Siciliano, deputato dal 2001, è stato il coordinatore del Popolo delle libertà designato da Silvio Berlusconi. Già ministro della giustizia nel IV governo Berlusconi, è divenuto ministro dell'interno col governo Letta, poi confermato da Matteo Renzi. Nell'autunno del 2013 ha rotto con il suo leader, insieme a una pattuglia di ministri e a una parte dei deputati e senatori del Popolo delle libertà, quando Berlusconi, decaduto a causa della condanna passata in giudicato per reati tributari, ha deciso di uscire dalla maggioranza delle c.d. "larghe intese". Alfano ha fondato, invece, il Nuovo Centro Destra, permettendo al governo Letta di sopravvivere e al governo Renzi di costituirsi, sulla base di quelle che si potrebbero chiamare "piccole intese". Non ha avuto un ruolo diretto nella riforma costituzionale (e in quella elettorale), ma senza il suo contributo e quello della sua componente le riforme (anche in campi diversi) sarebbero restate al palo e la legislatura avrebbe preso quella brutta piega che sembrava nel 2013 l'unico esito possibile.

Berlusconi, Silvio

Imprenditore edile, poi magnate della televisione privata concorrente della Rai, in Italia (e in Europa), uno degli uomini più ricchi d'Italia, entrò in politica nel 1993 quando gli apparve chiaro che il sistema partitico della c.d. Prima Repubblica era crollato e si era aperto – per lo sfaldarsi della Dc – uno spazio elettorale enorme al centro e a destra. Protagonista della campagna elettorale del 1994, vinse quelle elezioni (o quasi) e diventò a sorpresa presidente del Consiglio. Abbandonato dall'alleata Lega dovette dimettersi e subire un governo Dini fatto al preciso scopo di ridimensionare la sua presa sul sistema radiotelevisivo. Senza Lega perse le elezioni del 1996, ma rinvinse quelle del 2001 e quelle del 2008. Ha governato fra le polemiche e con esiti deludenti per dieci anni (1994, 2001-2006, 2008-2011), più a lungo di chiunque. Grande protagonista di campagne elettorali, si è rivelato premier di capacità modeste e leader non in grado di tenere unito il proprio campo. Tutto ciò al di là delle vicende giudiziarie, riguardo alle quali è probabile che abbia subito un trattamento non del tutto equilibrato, ma è certo che ha subito condanne per le quali nessun politico può sopravvivere (politicamente). In relazione alla riforma costituzionale e a quella elettorale è stato costretto a ballare al ritmo imposto da Renzi (patto del Nazareno), unico modo per rientrare nel gioco politico. Poi però si è chiamato fuori quando Renzi ha fatto eleggere presidente Sergio Mattarella, senza il suo consenso e la sua benedizione. E' diventato così un avversario delle riforme, rischiando i suoi parlamentari (invero sempre di meno, a causa dello sfaldarsi dei suoi gruppi) su una linea di opposizione contro innovazioni cui essi stessi avevano fattivamente e utilmente contribuito, votandole nei primi passaggi parlamentari. Ora – pur con comitati propri – è intruppato con gli avversari della riforma (M5S, Lega, Sel) al fianco dei quei costituzionalisti ansiogeni che a tutto si oppongono da sempre (e in particolare alle riforme fatte senza chiedere il loro permesso), v. Zagrebelsky.

Boschi, Maria Elena

Avvocata, originaria della provincia di Arezzo, una delle responsabili delle *conventions* renziane della Leopolda, fu scelta in occasione delle elezioni del 2013 fra i non tanti candidati vicini a Renzi inseriti nelle liste del Pd predisposte, ovviamente, dall'allora segretario Bersani. Conoscendone determinazione, grinta e soprattutto capacità di applicazione, studio e lavoro, Renzi l'ha nominata in un ruolo chiave: ministro per le riforme e i rapporti col Parlamento. Ha così lavorato sin dall'inizio sui dossier delicatissimi della riforma elettorale e della riforma costituzionale, concorrendo con i propri collaboratori alla stesura dei progetti iniziali. Subito dopo ne ha seguito l'iter parlamentare con eccezionale costanza e puntualità, sempre presente – in pratica – ai lavori sia in commissione sia in aula in entrambi i rami del Parlamento per due anni, conquistando stima generale, anche al di là della frattura maggioranza opposizione. Se c'è una madre delle due riforme, questa è lei.

Calderoli, Roberto

Già ministro per le riforme nel II e III governo Berlusconi (sostituì Bossi quando questi fu colpito da *ictus* e dovette dimettersi), è stato protagonista sia della legge elettorale del 2005 (che porta il suo nome, ma che egli stesso definì una “porcata”: nel senso di fatta per danneggiare qualcuno, segnatamente il centro-sinistra che si accingeva a vincere le elezioni del 2006) sia della riforma costituzionale del centro-destra poi bocciata al referendum confermativo del 25-26 giugno 2006. In relazione alla riforma Renzi-Boschi ha avuto un atteggiamento di eccezionale incoerenza: prima ha concorso con Angela Finocchiaro, quale correlatore, a definire il testo che – con alcune modifiche – sarebbe risultato quello definitivo, poi ne è divenuto per ragioni strette di schieramento politico implacabile oppositore, fino al punto da inventarsi l’espedito ostruzionistico dei milioni di emendamenti fatti al computer, in occasione del secondo esame al Senato (settembre-ottobre 2015). Ha ottenuto qualche modestissimo emendamento in materia regionale. Anche se l’ha completamente rinnegata, la riforma deve considerarsi, almeno in parte, anche una sua creatura.

Chiti, Vannino

Uomo politico toscano (è di Pistoia), è stato consigliere e sindaco della sua città, consigliere regionale e presidente della Regione, poi senatore, ministro e vicepresidente del Senato. Una carriera politica lunga e di tutto rispetto, condotta sempre in ossequio alle gerarchie interne e alla linea del partito (Pci, Ds, Pds e infine Pd). Da ministro favorì l’intesa sul progetto di riforma Violante (elaborato nel 2007, ma sfociato in nulla per l’interruzione di quella legislatura, la XV, 2006-2008). Nella XVII legislatura ha condotto una dura battaglia per difendere in senso conservatore le prerogative del Senato, le sue competenze, la sua elezione popolare diretta secondo il modello della seconda camera c.d. di garanzia (che facesse da contraltare anche rispetto all’indirizzo politico del circuito governo-Parlamento che ovviamente si esprime prima di tutto nella Camera dei deputati).

Cociancich, Roberto

Avvocato, leader degli scout cattolici è stato protagonista di alcune fasi cruciali dell’esame al Senato della riforma presentando emendamenti (in particolare uno all’art. 1) studiati allo scopo di ridimensionare l’ostruzionismo tagliando drasticamente il numero delle votazioni (un po’ come aveva fatto il suo collega Stefano Esposito sulla legge elettorale). Si è ipotizzato che il suggerimento gli fosse venuto dalla stessa presidenza del Consiglio: il che non può sorprendere perché infinite volte nella storia del nostro come di altri Parlamenti il governo si è avvalso del concorso di parlamentari fidati della propria maggioranza (lo fa perfino il presidente USA, con i membri del Congresso del proprio partito, in un sistema che è presidenziale e non parlamentare).

Finocchiaro, Anna

Già magistrato, è entrata in Parlamento nella X legislatura (alla Camera, 1987). E’ stata eletta presidente della Commissione affari costituzionali del Senato all’avvio della XVII legislatura. Piuttosto critica, all’inizio, sia del progetto di nuova legge sia del progetto di riforma Renzi-Boschi si è poi assunta la responsabilità fare la relatrice sul secondo insieme al senatore Roberto Calderoli: insieme in effetti hanno incisivamente modificato il testo iniziale, conducendolo all’approvazione in prima lettura nell’ottobre 2014. Fatto così “suo”, ha difeso la riforma dopo che la Camera aveva introdotto a sua volta modifiche, riuscendo a reintrodurre alcune di quelle cancellate dall’altro ramo del Parlamento e a far accogliere l’emendamento sulla composizione del Senato che ha placato la minoranza Pd, concorrendo in modo decisivo ad assicurare i voti per la definizione di quello che sarebbe stato destinato a restare il testo finale del progetto (varato il 13 ottobre 2015). E’ sicuramente – con Maria Elena Boschi – l’altra madre della riforma.

Giorgis, Andrea

Giovane docente universitario di diritto costituzionale è stato uno dei protagonisti dell’azione della minoranza Pd alla Camera volta ad incidere significativamente sul progetto Renzi-Boschi. A lui si deve fra l’altro la

proposta, accolta dalla riforma, di prevedere un giudizio di costituzionalità preventivo da parte della Corte costituzionale in materia di leggi elettorali.

Letta, Enrico

Deputato, stimato all'estero e all'interno in molti ambienti che contano, è stato il presidente del Consiglio all'inizio della XVII legislatura quando – finalmente eletto il nuovo capo dello Stato (con conferma di Giorgio Napolitano), questi ha affidato l'incarico di formare un governo di c.d. larghe intese a colui che era vicesegretario del partito (il Pd) che aveva al tempo stesso vinto (alla Camera, di pochissimo) ma anche perso (politicamente e comunque al Senato) le elezioni del 13 febbraio 2013. Fortemente impegnatosi sulla strada delle riforme, è riuscito anche a sopravvivere all'uscita dalla maggioranza con passaggio all'opposizione della gran parte del centro-destra (a seguito della vicenda della decadenza di Silvio Berlusconi). Nondimeno lo stile di governo paludato e circospetto, per non dire incerto, ha nuociuto alla sua immagine non dando mai l'impressione che avrebbe saputo condurre in porto le attese riforme. E' stato così agevole per il nuovo leader del suo partito, in linea con ciò che avviene in tutte le democrazie parlamentari maggioritarie, sostituirlo, cosa che non ha preso affatto bene. Si è poi dimesso dal Parlamento per andare a fare il docente universitario a Parigi.

Napolitano, Giorgio

Presidente della Repubblica dal 2006 al 2013, rieletto nell'aprile 2013, si è dimesso nel gennaio 2015 per ragioni essenzialmente legate all'età (è nato a Napoli nel giugno 1925). Politico di lungo corso (entrò in Parlamento nel 1953), comunista leader dei c.d. miglioristi, presidente della Camera, ministro dell'interno è stato colui che più di ogni altro ha spinto per un completamento della transizione avviata nel 1993 attraverso adeguate riforme elettorali e costituzionali. Ciò in particolare dopo le dimissioni del IV governo Berlusconi (2011) e soprattutto dopo aver accettato di essere rieletto, nonostante l'avanzata età (aveva 88 anni) e la dichiarata convinzione che la prassi della non rielezione fosse la più opportuna per una repubblica parlamentare come la nostra. Nel discorso di insediamento disse fra l'altro: «...**imperdonabile resta la mancata riforma della legge elettorale del 2005**... La mancata revisione di quella legge ha prodotto una gara accanita per la conquista, sul filo del rasoio, di quell'abnorme premio, il cui vincitore ha finito per non riuscire a governare una simile sovra-rappresentanza in Parlamento. Ed è un fatto, non certo imprevedibile, che quella legge ha provocato un risultato elettorale di difficile governabilità, e suscitato nuovamente frustrazione tra i cittadini per non aver potuto scegliere gli eletti. **Non meno imperdonabile resta il nulla di fatto in materia di sia pur limitate e mirate riforme della seconda parte della Costituzione, faticosamente concordate e poi affossate, e peraltro mai giunte a infrangere il tabù del bicameralismo paritario.** Molto si potrebbe aggiungere, ma mi fermo qui, perché su quei temi specifici ho speso tutti i possibili sforzi di persuasione, vanificati dalla sordità di forze politiche che pure mi hanno ora chiamato ad assumere un ulteriore carico di responsabilità per far uscire le istituzioni da uno stallo fatale. Ma **ho il dovere di essere franco: se mi troverò di nuovo dinanzi a sordità come quelle contro cui ho cozzato nel passato, non esiterò a trarne le conseguenze dinanzi al paese. Non si può più, in nessun campo, sottrarsi al dovere della proposta, alla ricerca della soluzione praticabile, alla decisione netta e tempestiva per le riforme di cui hanno bisogno improrogabile per sopravvivere e progredire la democrazia e la società italiana**». Già nel dopo-elezioni aveva istituito presso la Presidenza un piccolo comitato di studio sulle riforme. Ha poi affiancata discretamente le iniziative dei governi Letta e Renzi; e una volta dimessosi proprio perché aveva visto avviate – finalmente – le riforme, ha sempre espresso sostegno sia alla nuova legislazione elettorale sia alla riforma costituzionale, anche in Senato incurante delle incivili e volgari contestazioni del M5S. E' il vero "padre" del tentativo di salvare la XVII legislatura attuando finalmente le riforme da tanto tempo attese.

Quagliariello, Gaetano

Professore universitario (storia dei partiti politici), eletto per la prima volta nella XV legislatura (2006), già radicale, poi Forza Italia e Popolo della libertà, infine Nuovo Centro Destra (da cui si è in ultimo allontanato) è stato Ministro delle riforme costituzionali del governo Letta (aprile 2013-febbraio 2013). Ha presieduto

l'apposita Commissione per le riforme costituzionali composta di 42 accademici formata per affiancare con proposte il più condivise possibile l'azione del governo Letta. In effetti la proposta iniziale del governo Renzi (Atto Senato 1429 dell'aprile 2014) riprende in larga parte le conclusioni contenute nel rapporto finale di quella Commissione, rassegnato il 17 settembre 2013. In ultimo il senatore Quagliariello – in occasione dell'ultimo passaggio in Senato – non ha partecipato al voto, pur riconoscendosi largamente nella riforma, per ragioni di natura schiettamente politica e per non aver condiviso la scelta contenuta nella parallela riforma elettorale (*Italicum*) di assegnare il premio alla lista e *non* a coalizioni di liste. Suo malgrado, resta – oggettivamente – uno dei padri della riforma costituzionale.

Renzi, Matteo

Presidente del Consiglio a meno di quarant'anni (è nato nel 1974) è l'*enfant prodige* della politica italiana nel terzo millennio. Di formazione cattolica, scout, si è impegnato giovanissimo in uno dei partiti che nel 2007 avrebbero dato vita al Partito democratico. E' stato a 27 anni presidente della provincia di Firenze (nel riparto fra alleati la carica meno prestigiosa rispetto a quella di sindaco di Firenze e presidente della Toscana); poi Sindaco di Firenze (conquistò inaspettatamente la candidatura con le primarie nel 2009); infine candidato a segretario del Pd (perdendo la prima volta nel 2012, vincendo a valanga l'8 dicembre 2013). Da segretario del Pd ha subito rilanciato le riforme elettorali e costituzionali, stringendo un'intesa con il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi (v.). Subito dopo – convinto di doversi impegnare in prima persona – ha proposto alla Direzione del suo partito di dare il benservito al presidente del Consiglio in carica Enrico Letta. Così ha realizzato subito una prima importante riforma, in diretta linea con lo Statuto del Pd sin dalla sua fondazione: il leader del Partito – se il partito è alla guida del Governo – è anche presidente del Consiglio per assicurare il totale sostegno all'azione dell'esecutivo. Naturalmente è lui il padre – se ce n'è uno – delle riforme (non solo) istituzionali.

Verdini Denis

Discusso senatore che è stato a lungo stretto collaboratore di Silvio Berlusconi dopo essersi candidato con Forza Italia a partire dalle elezioni regionali in Toscana del 1995 (è stato poi deputato dal 2001 e senatore dal 2013). In precedenza era stato candidato del PRI (1992) e del Patto per l'Italia di Segni (1994). Commercialista, poi presidente del Credito cooperativo fiorentino (piccola banca locale commissariata dal Ministro dell'economia nel 2010 e poi assorbita da Chiantibanca) ha subito numerosi processi (per truffa, illecito finanziamento, corruzione, bancarotta) con esito vario: assoluzioni, proscioglimenti, rinvii a giudizio, una condanna; i più di questi processi sono in corso. Nelle sue vesti di uomo di fiducia di Berlusconi, avrebbe avuto un ruolo rilevante nel favorire il c.d. Patto del Nazareno fra l'allora neo segretario del Pd Matteo Renzi e l'anziano leader del centro-destra, accordo alla base delle riforme elettorali e costituzionali. Non ha però seguito il suo leader nella rottura del gennaio 2015 e ha promosso la costituzione di gruppi parlamentari autonomi (AL-A, Alleanza liberalpopolare-Autonomie) composti da parlamentari eletti col centro-destra, rimasti con Forza Italia nell'autunno 2013, ma decisi a sostenere comunque le riforme (non solo costituzionali: vedi il caso delle unioni civili). Il suo ruolo, numericamente non decisivo, è stato rilevante per limitare l'influenza di quegli oppositori interni del Pd in Parlamento che sin dalla formazione del governo Renzi si contrappongono a quasi tutte le principali iniziative dell'esecutivo. Di qui vivaci e insistenti polemiche fuori e dentro il Pd.

Zagrebelsky Gustavo

Prestigioso accademico e già membro della Corte costituzionale, è la figura di maggior spicco di tutto un mondo di professori avversari delle riforme nel nome del "no" a qualsiasi forma di rafforzamento della forma di governo e dell'esecutivo. Ne fanno parte, con lui, fra altri, Lorenza Carlassare, Gianni Ferrara, Alessandro Pace, Massimo Villone. Molti di costoro – in realtà – sono "nemici" (nel senso di fieri critici) delle riforme costituzionali sin dagli anni Settanta (quando diversi di loro le giudicavano un modo di tenere il Pci lontano dal potere), e non hanno mai cambiato idea (neanche quando protagonista delle riforme è il partito della sinistra democratica in cui è confluita sin dalla sua fondazione tutta la parte riformista del Pci). A lungo osteggiarono le riforme berlusconiane (e si può capire, data la nomea che il proprietario della Mediaset si era costruita): ma ora osteggiano con la medesima grinta, carica ansiogena e assoluta incapacità di fare i conti con la realtà, le

proposte del governo Renzi, cioè del Pd, cioè del maggiore partito di sinistra (o centro-sinistra) dell'intera Unione europea, componente rispettato del Partito socialista e democratico europeo. Avrebbe firmato peraltro anche il documento per il no dei 50 giuristi pubblicato dalla "Stampa" il 22 aprile 2016, promosso da Enzo Cheli e Valerio Onida secondo il quale, invece, la riforma, pur da respingere, non sarebbe «l'anticamera di uno stravolgimento totale dei principi della nostra Costituzione e di una sorta di nuovo autoritarismo» (ma solo una fonte di nuove disfunzioni, e non la soluzione di una serie di annosi problemi istituzionali).

Appendice E.

Dichiarazione di voto del 13 ottobre 2015 dell'ex presidente della Repubblica, senatore a vita Giorgio Napolitano

NAPOLITANO (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE). Signor Presidente, onorevoli colleghi, se nelle ultime settimane non mi avete notato al mio banco, e' perche' ho ritenuto piu' appropriato alla condizione di senatore di diritto, attribuita dalla Costituzione a chi e' stato Presidente della Repubblica, il non intervenire, dopo aver dato il mio contributo in Commissione, in una fase di aspro scontro politico in Assemblea, su un terreno tra i piu' delicati. Sono certo che comprendiate la mia scelta, alla quale desidero far seguire oggi espressioni di sincero rispetto per la fatica e l'impegno che avete condiviso, pur da diverse e opposte posizioni, in lunghe, talvolta convulse, sedute d'Aula, nell'ambito del calendario stabilito e in vista della sua scadenza conclusiva. Inutile dire che il quotidiano svolgimento del calendario, fino al termine previsto non sarebbe stato possibile senza lo straordinario sforzo della Presidenza e dei suoi collaboratori, della Commissione affari costituzionali, dei rappresentanti del Governo e di tutto il personale del Senato. Il mio voto favorevole su questa legge e' legato a mie non solitarie e lungamente maturate convinzioni in tema di riforme costituzionali. Le ho ripetutamente espresse e argomentate da Presidente della Repubblica, consultando in proposito molte volte nella scorsa legislatura le forze politicoparlamentari di maggioranza e opposizione e riscontrando almeno formali, ampie convergenze, come documentato dalle comunicazioni con cui ne ho dato di volta in volta pubblica notizia. D'altronde, la richiesta che mi venne rivolta per la rielezione a Presidente e l'accettazione a cui fui fortemente sollecitato furono ancorate a un impegno largamente comune per riprendere e portare a conclusione le riforme lasciate cadere e al riguardo ricorderete il forte rammarico da me espresso nel messaggio al Parlamento del 22 aprile 2013. In effetti, il processo riformatore si rimise in moto dopo la formazione del governo Letta, sulla base di un mandato di Camera e Senato a schiacciante maggioranza e con l'ausilio di una commissione di studiosi di alto livello. Tocco' poi all'attuale Governo assumersi la responsabilita' di presentare, nell'aprile 2014, il disegno di legge costituzionale. Oggi comunque mi guardero' dal ripetere o ricapitolare i termini della contesa, protrattasi fino all'ultimo giorno in fase di terza lettura della riforma costituzionale. Credo che possa assai di piu' interessare i cittadini e il Paese la sostanza degli obiettivi perseguiti e dei cambiamenti che si avviano a essere introdotti nel nostro ordinamento. Obiettivi che nel dibattito di queste settimane hanno ribadito di volere anche forze politiche e Gruppi parlamentari drasticamente dissenzienti dalle soluzioni adottate e sostenute dal Governo. E' un fatto che ci si avvia ormai a superare i vizi del bicameralismo paritario: le ripetitivita' e le non virtuose competizioni tra i due rami del Senato della Repubblica, la sempre piu' grave assenza di linearita' e di certezze nel procedimento legislativo, anche in materie importanti e urgenti, e un difetto di fondo della nostra democrazia rappresentativa in quanto non associava al vertice dell'assetto costituzionale la rappresentanza delle istituzioni regionali e locali. Ci si avvia a poter garantire, almeno per aspetti essenziali, quella stabilita' e continuita' nell'azione di Governo che non puo' piu' mancare, se non con grave danno per il Paese, in un futuro come quello che e' gia' cominciato. Verificare criticamente quanto si voglia, se a cio' possano valere le soluzioni adottate con il disegno di legge che stiamo per approvare, sara' compito di tutti. Prepararci a mettere concretamente in piedi il nuovo Senato sara' compito di tutti. Onorevoli colleghi, non stiamo semplicemente chiudendo i conti con i tentativi frustrati e con le inconcludenze di trenta anni; dobbiamo dare risposte a situazioni nuove e ad esigenze stringenti, riformare – arricchendola – la nostra democrazia parlamentare. Al di la' dell'approvazione del disegno di legge costituzionale in discussione, bisognera' altresì dare attenzione a tutte le preoccupazioni espresse in queste settimane in materia di legislazione elettorale e di equilibri costituzionali. Ma l'alternativa a una conclusione positiva di questa terza lettura del disegno di legge costituzionale sarebbe stata il restare inchiodati a tutte le disfunzioni e storture che ben conosciamo, dal ricorso abnorme alla decretazione d'urgenza a una fuorviante conflittualita' tra legislazione nazionale e legislazione regionale. L'alternativa sarebbe stata egualmente il restare bloccati nelle contraddizioni del Titolo V, come rivisto nel 2001. Si e' invece lavorato a riformare quella riforma senza tornare alla centralizzazione del passato e fermo restando, tra l'altro, il rispetto delle specificita' di ciascuna delle Regioni e Province a statuto speciale. L'intento complessivo, fortemente condiviso dal

Gruppo cui mi onoro di appartenere, deve essere quello di promuovere risanamento e rilancio del sistema delle autonomie seriamente vulnerato da crisi e cadute di prestigio di istituzioni regionali e locali. In conclusione, legittima rimane ogni posizione critica relativa a questo o quell'aspetto di un disegno di legge di riforma certamente non perfetta. Se tuttavia penso alle tante occasioni perdute di riforma della seconda parte della Costituzione, ne colgo una causa nella tendenziale, defaticante ricerca, ogni volta, del perfetto o del meno imperfetto. L'articolo 138 della Costituzione ha circondato di molte prudenze e garanzie ogni possibilità di revisione della Carta. In pari tempo i costituenti si preoccuparono però – cito parole di Ruini – di non «rendere difficilissima una revisione» nel futuro, dinanzi all'emergere di «bisogni sempre nuovi e sempre diversi». Sennonché, a partire soprattutto dal più ambizioso progetto di riforma del 1998 e dalla sua clamorosa caduta in dirittura d'arrivo, ha giuocato negativamente un fattore politico di fondo. Esso ha frustrato ogni tentativo di riforme a larga maggioranza. Nell'ultimo anno sono state determinanti ripetute rotture e incomprensioni nel quadro politico. Io sono il primo a rammaricarmene, perché è stata una sconfitta di tutti. Ma il fattore politico di fondo cui ho accennato è stato negli ultimi vent'anni il fatale riprodursi di un atteggiamento di insormontabile sospetto ed allarme tra gli schieramenti che competono per la guida del Paese. La verità è che ancora non siamo giunti a quel che, giurando per il mio primo mandato di presidente, definii dinanzi al Parlamento riunito «il tempo della maturità per la democrazia dell'alternanza». Esso avrebbe dovuto significare, dissi allora, il reciproco riconoscimento, rispetto ed ascolto tra gli opposti schieramenti, il confrontarsi con dignità in Parlamento e nelle altre Assemblee elettive, l'individuare temi di necessaria e possibile, limpida convergenza nell'interesse generale. Convergenza, aggiungo, su terreni oggi cruciali per l'Italia: l'impegno in Europa e in politica estera, il rafforzamento e il rinnovamento delle istituzioni democratiche. Il mio auspicio nel 2006 fu, se non ingenuo, certamente precoce. Ma l'esigenza rimane e si è fatta più scottante. Esserne consapevoli e perseguire quella «maturità» finora mancata è la prova a cui nessuna forza politica seria e nessun soggetto responsabile può più sottrarsi. *(Prolungati applausi dai Gruppi PD, AP (NCD-UDC), Aut (SVP, UV, PATT, UPT)- PSI-MAIE) e AL-A. Numerosi senatori si levano in piedi. Molte congratulazioni. La senatrice De Petris mostra la prima pagina dell'edizione odierna del quotidiano «il manifesto», recante il titolo a tutta pagina: «La legge costituzionale che il Senato voterà oggi dissolve l'identità della Repubblica nata dalla Resistenza». I senatori dei Gruppi M5S e FI-PdL XVII rientrano in Aula).*

Glossario

Bicamerale (Commissione)

Sono state chiamate così, per semplicità, tre Commissioni parlamentari formate da deputati e senatori cui nel 1983, nel 1992 e nel 1997 era stato affidato il compito di predisporre un'ampia riforma della Costituzione. In genere prendono il nome dei loro presidenti: Aldo Bozzi (1983-85); Ciriaco De Mita, seguito da Nilde Iotti (1992-94) e Massimo D'Alema (1997-98).

Bicameralismo

Un sistema parlamentare caratterizzato dalla presenza *non di una sola* ma di *due* Camere. Viene definito *paritario* quando le due Camere hanno la stessa rilevanza; *perfetto* o *indifferenziato* quando esse hanno esattamente gli stessi poteri (fanno le stesse cose) e sono composte in modo simile; *differenziato* quando invece hanno competenze e rappresentatività diverse. Il Parlamento italiano *prima* della riforma Renzi-Boschi è del tipo *paritario e indifferenziato* caso quasi unico al mondo. In genere una Camera prevale sull'altra, quella politica generale sull'altra, spesso chiamata "seconda" Camera.

Clausola di supremazia

Negli ordinamenti nei quali enti subnazionali (Regioni, Stati, Länder, Cantoni etc.) hanno una competenza a fare leggi, quasi sempre la Costituzione prevede una disposizione in base alla quale – in ultima analisi – si riconosce a certe condizioni al Parlamento centrale di prevalere sulla volontà della Regione o Stato, qualsiasi sia il riparto di competenze stabilito nella Costituzione stessa.

Commissioni parlamentari

I Parlamenti moderni funzionano quasi tutti attraverso commissioni formate da una parte dei propri componenti (in genere in proporzione alla consistenza delle varie forze politiche organizzate in "gruppi", vedi) in modo da permettere l'esame approfondito di una proposta quale che sia, fra un numero più ristretto di persone. E' chiaro che se si è diverse centinaia questo sarebbe altrimenti impossibile. Le Commissioni attuali alla Camera sono quattordici e la loro competenza è ripartita per materia con una qualche tendenziale corrispondenza con le competenze dei singoli ministri. Ci sono però anche cocommissioni a competenza trasversale (tipicamente la Prima commissione Affari costituzionali e la Commissione Bilancio).

Competenze legislative esclusive

Quelle riservate allo Stato (rispetto alle Regioni) dall'art. 117.2 della Costituzione.

Competenze legislative residuali

Tutte quelle non riservate allo Stato ed elencate nell'art. 117.2 della Costituzione.

Corte costituzionale

L'organo costituito da 15 giudici (un terzo di nomina del presidente della Repubblica, un terzo di nomina da parte degli alti magistrati: Corte dei Conti, Consiglio di Stato, Corte di cassazione; un terzo oggi eletti dal Parlamento in seduta comune, domani 3 dalla Camera e 2 dal Senato) cui la Costituzione affida il compito (1) di verificare la conformità a Costituzione delle leggi; (2) di risolvere i conflitti di attribuzione fra organi costituzionali (governo, parlamento, Corte stessa, presidente della Repubblica; (3) di decidere sulla responsabilità del capo dello Stato in caso di messa in stato d'accusa; (4) di decidere della ammissibilità dei referendum abrogativi.

Gruppi parlamentari

Da quando sono sorti i partiti politici moderni (inizi del Novecento) i rappresentanti eletti in Parlamento dal corpo elettorale si organizzano in "gruppi" in genere corrispondenti ai partiti presentatisi alle elezioni.

Immunità parlamentari

Termine col quale si designano i diversi aspetti dello status giuridico del parlamentare. A mente della Costituzione il parlamentare non può essere sottoposto a processo per voti espressi o opinioni date nell'esercizio (stretto) delle funzioni. In oltre può essere arrestato solo a seguito di sentenza passata in giudicato. Un tempo senza autorizzazione non poteva essere processato, ma dal 1993 non è più così, ferma la insindacabilità.

Incompatibilità parlamentari

La Costituzione (ma anche alcuni Statuti regionali) prevedono che chi sia eletto membro del Parlamento non possa esercitare determinate altre funzioni pubbliche (esempio: il deputato *non* può essere anche senatore; il deputato non può essere anche sindaco di un comune superiore a 20.000 abitanti, e così via). La materia è cambiata perché con la riforma Renzi-Boschi, per esempio, il senatore è per definizione anche consigliere regionale o sindaco.

Iniziativa legislativa popolare

La Costituzione prevede oggi che 50.000 elettori possano presentare alle Camere una proposta di legge. Per le Camere non ne deriva alcun obbligo. La riforma Renzi-Boschi alza le firme richieste a 150.000, ma prevede per il Parlamento (segnatamente, ora, la Camera) l'obbligo di pronunciarsi entro un certo lasso di tempo.

Italicum

E' il nome giornalistico attribuito alla legge 52/2015 che ha riformato la legislazione elettorale *per la Camera*. Prevede un premio di maggioranza a 340 seggi (su 630) col quorum del 40% dei voti validi: altrimenti si ricorre a ballottaggio fra le liste arrivate prima e seconda. Inoltre prevede lo sbarramento al 3% per l'accesso al riparto dei seggi; 100 capilista per altrettanti collegi mentre gli altri deputati sono eletti sulla base delle preferenze ottenute (beninteso nell'ambito dei seggi attribuiti alla liste nella quale si sono presentati).

Leggi a prevalenza Camera

La gran parte delle leggi che, secondo la riforma Renzi-Boschi, saranno deliberate dalla Camera dei deputati. Il concorso del Senato si limiterà alla proposta di modifiche, sulle quali la Camera avrà comunque sempre l'ultima parola (in alcuni casi con la maggioranza assoluta, e non semplice).

Leggi bicamerali

Oggi *tutte* le leggi sono bicamerali nel senso che devono essere approvate nello stesso identico testo da ciascuna delle due Camere. Molto cambierà con la riforma Renzi-Boschi: in base alla quale solo *alcune* leggi restano, come oggi, bicamerali (esse sono puntualmente elencate). Tutte le altre sono, invece, a prevalenza Camera.

Leggi di revisione costituzionale ed altre leggi costituzionali

Ne parla l'art. 138 della Costituzione. Sono approvate mediante lo stesso identico procedimento (due votazioni in ciascun ramo del Parlamento, la seconda non prima di tre mesi dalla prima, maggioranza assoluta, eventuale referendum confermativo su richiesta). Le prime hanno ad oggetto la modifica del testo di uno o più articoli della Costituzione (tale è la riforma Renzi-Boschi, per esempio). Le seconde sono previste dalla Costituzione stessa per la disciplina di materie particolarmente importanti che però non si ritiene di inserire nel testo della Costituzione stessa (perché l'oggetto da un lato è d'importanza costituzionale dall'altro meritevoli di una disciplina dettagliata che non si concilia con l'inserimento in Costituzione o che non c'è il tempo di definire subito).

Leggi elettorali

Leggi ordinarie che hanno ad oggetto la disciplina dell'elezione di una carica di vertice (sindaco, president della Regione) oppure di un'assemblea (Parlamento europeo, Camera, Senato, Consiglio regionale, consiglio comunale). A volte si tratta di elezioni collegate. Si parla di legge elettorale anche se si tratta di elezione indiretta (Senato, consiglio provinciale o metropolitano). Nel nostro ordinamento non subiscono specifici vincoli

costituzionali (anche se la Corte costituzionale ritiene che non possano sottrarsi al proprio giudizio in base a principi fondamentali dell'ordinamento, come da essa interpretati, ovviamente).

Leggi monocamerali

Sono leggi monocamerali (cioè a procedimento monocamerale) quelle che sono di competenza di una sola assemblea. Possono essere tali perché l'assemblea legislativa è un sola (quando il Parlamento è monocamerale) o perché la competenza prevalente è di una camera sola. Questo è il caso della maggior parte delle materie e degli oggetti in caso di entrata in vigore della riforma Renzi-Boschi: il Senato potrà al più chiedere modifiche o emendamenti, ma sarà la Camera a poter avere sempre l'ultima parola (anche se in taluni casi solo a maggioranza assoluta).

Maggioranze

Ci sono vari tipi di maggioranze decisionali. La maggioranza *relativa*: l'opzione che riceve più voti di qualsiasi altra, senza alcuna ulteriore condizione, quando le opzioni in campo sono da tre in su. La maggioranza *semplice*: la metà più uno di coloro che si esprimono. La maggioranza *assoluta*: la metà più uno di coloro che compongono l'assemblea. Le altre maggioranze *qualificate*: tre quinti, due terzi degli aventi diritti o dei votanti. Fa una notevole differenza. Se l'assemblea è di 100 componenti, di cui 10 non ci sono e 90 votano: la maggioranza relativa è – poniamo – 35 se le diverse opzioni ottengono 35, 30, 25 voti; la maggioranza semplice è 46; la maggioranza assoluta è comunque 51; quella dei tre quinti 60; quella dei due terzi è 67. Quindi come si vede si può andare da 35 a 67!

Monocameralismo

Parlamento con una sola Camera.

Ostruzionismo

Nasce nel Congresso USA come *filibustering* (termine che la dice lunga): consiste nel ricorso a tutte le facoltà consentite dal Regolamento per rallentare il processo decisionale di un'assemblea rappresentativa (con interventi fiume – quando si potevano fare, richieste di verifica del numero legale, richieste di voto segreto – se consentito, presentazione di emendamenti e sub-emendamenti in numero particolarmente alto, e così via). Pensato come estremo rimedio in casi eccezionali, nel Parlamento italiano – specie in anni recenti – è divenuto una prassi quotidiana: ciò ha comportato non solo alcune modificazioni regolamentari, ma il ricorso, da parte della maggioranza, a sua volta, ad espedienti anch'essi consentiti dal regolamento (come le c.d. fiducie tecniche ovvero soprattutto c.d. maxi-emendamenti presentati allo scopo di far decadere quelli di chi pratica l'ostruzionismo). Contro la riforma Renzi-Boschi ne è stato fatto largo uso: culminato con la presentazione di –letteralmente – milioni di emendamenti prodotti con apposito software dal senatore della Lega Roberto Calderoli.

Patto del Nazareno

Intesa stretta nel dicembre del 2013 da Matteo Renzi e Silvio Berlusconi per procedere d'intesa alla riforma della legge elettorale (già dichiarata parzialmente incostituzionale dalla Corte costituzionale), alla riforma costituzionale del bicameralismo e del titolo V della Costituzione. Siccome l'incontro avvenne nella sede del Pd, e la sede del Pd nazionale a Roma è in via del Nazareno, i giornali parlarono di "patto del Nazareno". Durò fino all'elezione del presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel gennaio 2015: non condividendo la scelta, Silvio Berlusconi decise di osteggiare le riforme cui pure i suoi parlamentari avevano concorso (legge elettorale e riforma costituzionale).

Presidente della Repubblica

E' il vertice dell'amministrazione pubblica e dello Stato e – soprattutto – colui che rappresenta l'unità nazionale. Ha molte attribuzioni, ma tutti i suoi atti devono essere controfirmati dal ministro proponente (senza di che non hanno valore, come recita la Costituzione). Figura eminentemente rappresentativa e cerimoniale, negli anni successivi alla crisi del sistema dei partiti del primo dopoguerra (dagli anni Novanta in poi) ha

acquistato prestigio e influenza, diventando determinante – a volte – ai fini della formazione dei governi e in qualche caso anche finendo con il dettare l'indirizzo politico (come non dovrebbe essere in un regime parlamentare nel quale l'indirizzo politico è determinato dal voto e dal rapporto successivo governo-Parlamento).

Rappresentanza politica

Modernamente organizzata in partiti politici è quella di carattere generale, di solito interpretata dall'assemblea direttamente eletta in elezioni – appunto – politiche dall'intero corpo elettorale.

Rappresentanza territoriale

Sarebbe secondo la riforma Renzi-Boschi la principale funzione del nuovo Senato. Questo dovrebbe esprimere gli interessi e gli indirizzi degli organi territoriali (Regioni e Comuni) più che organizzarsi in gruppi di partito (come la Camera dei deputati, cioè la camera politica o camera bassa come pure si usa chiamarla).

Referendum abrogativo

Secondo la Costituzione del 1948 l'unico referendum veramente a disposizione dei cittadini. Può essere richiesto da 500.000 elettori oppure da cinque consigli regionali. Serve ad abrogare (cancellare) una legge (es. quella che istituì il divorzio) oppure una parte di una legge. Questa seconda possibilità ha trasformato – in alcuni casi – la proposta di abrogazione in una proposta di nuova legislazione (ricavata da sapienti abrogazioni di pezzi della legge sottoposta a referendum). E' stato il caso delle leggi elettorali.

Referendum abrogativo rafforzato

Chiamiamo così il referendum abrogativo secondo la riforma Renzi-Boschi. Fermo il referendum abrogativo "normale", la riforma prevede che se a richiedere il referendum abrogativo sono non 500mila ma 800 mila elettori, allora il quorum scende dal 50% + 1 elettore alla metà più uno dei votanti effettivi alle ultime politiche. In questo modo si spera di evitare le campagne per l'astensionismo (più che per il "no") che hanno caratterizzato gli ultimi venti anni di storia referendaria, depotenziando l'istituto.

Referendum propositivo o di indirizzo

La riforma Renzi-Boschi prevede l'istituzione di un referendum volto non a cancellare una legge o parti di una legge in vigore, ma volto a introdurre una nuova disciplina legislativa laddove essa manchi. La Costituzione riformata prevede una legge costituzionale che disciplini il nuovo istituto e una legge ordinaria che lo regoli nei dettagli: anche per questo non si può al momento dire di più,

Referendum costituzionale

Si chiama così il referendum che 500.000 elettori o cinque consigli regionali o un quinto dei componenti o della Camera o del Senato possono richiedere su un progetto di revisione costituzionale che sia stato approvato dal Parlamento con una maggioranza assoluta e non dei due terzi (se il voto è coi due terzi, non si può richiedere referendum). E' esattamente il caso del referendum annunciato sulla riforma Renzi-Boschi. A volte viene chiamato anche *referendum sospensivo* (una volta chiesto sospende la promulgazione della riforma fino a che il corpo elettorale non si pronuncia), *confermativo* oppure *oppositivo* (con riferimento rispettivamente all'opportunità offerta al corpo elettorale di confermare, appunto, o opporsi alla scelta del Parlamento).

Regioni ordinarie

In Italia abbiamo 20 Regioni. Ma di queste 15 sono c.d. ordinarie e 5 speciali. Quelle ordinarie sono regolate da Statuti approvati dai Consigli regionali nel rispetto delle disposizioni del titolo V° della Costituzione.

Regioni speciali

Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Sardegna e Sicilia sono le cinque regioni a statuto speciale. La specialità sta nel fatto che lo Statuto di queste regioni è approvato dal Parlamento con legge costituzionale (dunque con maggioranza speciale e procedimento aggravato). Ciò è previsto sin dal 1948 allo

scopo di permettere allo statuto di queste Regioni di derogare a quanto il Titolo V prevede per le regioni c.d. ordinarie: per attribuire a quelle speciali *più poteri e più competenze* rispetto a quelle previste dalla Costituzione. Il loro ruolo è oggi in discussione, e soprattutto alcuni privilegi finanziari di cui godono.

Riforme istituzionali

Chiamate anche riforme politiche, sono tutte quelle innovazioni che riguardano la legislazione elettorale, la forma di governo, l'assetto del Parlamento: sia tramite leggi ordinarie sia tramite leggi costituzionali e di revisione della Costituzione.

Riforme costituzionali

Qualsiasi complesso di innovazioni varate con legge di rango costituzionale, in particolare emendando e cambiando il testo della Costituzione del 1948. Richiesto un procedimento *aggravato* (più lungo e con maggioranze più alte) rispetto alla legge ordinaria (proprio a tutela della Costituzione).

Senatori-consiglieri

I componenti del nuovo Senato saranno come è noto scelti fra i consiglieri regionali e i sindaci (dai consigli regionali su indicazione del corpo elettorale). Settantaquattro saranno consiglieri regionali, ventuno sindaci. Assommeranno entrambe le funzioni (senatore, consigliere).

Senatori-sindaci

I componenti del nuovo Senato saranno come è noto scelti fra i sindaci e fra i consiglieri regionali (dai consigli regionali su indicazione del corpo elettorale). Ventuno saranno sindaci, settantaquattro consiglieri regionali. Assommeranno entrambe le funzioni (senatore, sindaco).

Supremazia (clausola di)

Previsione costituzionale in base alla quale la legge dello Stato prevale su quelle regionali, anche nelle materie di competenza regionale, se gli interessi unitari del Paese lo impongono (secondo il Parlamento). Introdotta dal nuovo art. 117 comma 4 della Costituzione secondo la riforma.

Links utili

<http://presidenza.governo.it/DIE/attivita/pubblicazioni/Per%20una%20democrazia%20migliore.pdf> (“Per una democrazia migliore”, Rapporto Commissione per le riforme costituzionali, presieduta da G. Quagliariello, settembre 2013)

<http://piattaformacostituzione.camera.it/> (in generale sulla Costituzione)

<http://www.nascitacostituzione.it/> (un sito straordinario fatto da un colto cittadino, dove – facilissimamente – si rintraccia l’origine dalla Sottocommissione competente alla Commissione dei 75 all’Assemblea di ciascuno dei 139 articoli della Costituzione)

http://piattaformacostituzione.camera.it/4?scheda_contenuto=7 (in particolare sulle riforme)

<http://www.camera.it/leg17/465?tema=riforme costituzionali ed elettorali>

http://www.camera.it/application/xmanager/projects/leg17/attachments/infografica/pdfs/000/000/018/DDL_WEB.pdf (infografica)

<http://www.camera.it/leg17/126?tab=&leg=17&idDocumento=2613-B&sede=&tipo=> (iter Camera)

<http://www.senato.it/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/45358.htm> (iter Senato)

<http://www.riformeistituzionali.gov.it/documentazione-su-altri-paesi/ricerca-sugli-ordinamenti-di-paesi-europei-ed-extraeuropeistar/> (ricerca commissionata dal Dipartimento riforme istituzionali che permette di vedere cosa si fa in altri paesi)

<http://presidenti.quirinale.it/elementi/Continua.aspx?tipo=Discorso&key=2688> (discorso di insediamento del 22 aprile 2013 del presidente G. Napolitano, secondo mandato)